



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

COPIA

Deliberazione n. 11

In data 21/02/2019

OGGETTO: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA "SAN MICHELE PATRIMONIO E SERVIZI SRL" NELL' AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI "IDA ZUZZI" - APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE E MODIFICA STATUTO AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI "IDA ZUZZI"

L'anno 2019, il giorno 21 del mese di Febbraio alle ore 19:00 nella residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello, risultano presenti:

Cognome e Nome		Presente/Assente
Codognotto Pasqualino	Sindaco	Presente
Carrer Gianni	Vice Sindaco	Presente
Arduini Annalisa	Consigliere	Presente
De Bortoli Elena	Consigliere	Presente
Scodeller Sandro	Consigliere	Presente
Cassan Cristina	Consigliere	Presente
Pitaccolo Gianluca	Consigliere	Presente
Fantin Pier Mario	Consigliere	Presente
Marchesan Luca	Consigliere	Presente
Ziroldo Mafalda Sabrina	Consigliere	Presente
Driusso Robertino	Consigliere	Presente
Boer Laura	Consigliere	Presente
Tollon Luca	Consigliere	Presente
Bandolin Giampietro	Consigliere	Presente
Teso Emiliano	Consigliere	Assente
Vizzon Giorgio	Consigliere	Presente
Morando Elena	Consigliere	Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 16 compreso il Sindaco ed Assenti N. 1

Assiste alla seduta la dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, inserirlo nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

OGGETTO: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA "SAN MICHELE PATRIMONIO E SERVIZI SRL" NELL'AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI "IDA ZUZZI" - APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE E MODIFICA STATUTO AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI "IDA ZUZZI".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con il D.Lgs 175/2016, il Legislatore, in continuità con gli interventi normativi degli ultimi anni volti al contenimento della spesa pubblica e alla tutela della concorrenza e del mercato, ha previsto un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette degli enti locali;
- l'art. 20 comma 2 del D.Lgs 175/2016 indicava espressamente i criteri generali da tenere in considerazione (uno o più di essi), da parte degli Enti locali, per procedere alla razionalizzazione;
- i criteri, indipendenti ed autonomi tra loro, ai quali l'Amministrazione comunale poteva far riferimento erano: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'[articolo 4](#); b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'[articolo 4](#);
- in ossequio alle disposizioni dell'art. 24 del D.Lgs 175/2016, l'Amministrazione comunale ha provveduto ad approvare il piano di revisione straordinaria delle partecipate approvato dall'ente, con deliberazione consiliare n. 112 del 29/09/2017;

Dato atto che, in esecuzione alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 175/2016, con deliberazione consiliare n. 112 del 29.09.2017, il Comune di San Michele al Tagliamento, considerato che la società San Michele Patrimonio e Servizi S.r.l., società unipersonale (di seguito società), presentava per gli esercizi dal 2013 al 2015 un fatturato medio al di sotto del limite di cui agli artt. 20, comma 2, lett. d) e 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs. 175/2016, ha deliberato di pervenire ad una operazione di razionalizzazione - facendo ricorso all'art. 20, comma 2, lett. "d" e "e" del D.Lgs 175/2016, ossia :1) riduzione del numero delle società e delle partecipazioni dirette ed indirette - attuabile mediante la fusione per incorporazione della società San Michele Patrimonio e Servizi S.r.l. nella propria "Azienda Speciale per i Servizi Sociali Ida Zuzzi" (di seguito azienda);

Visto l'art. 1, comma 723, della Legge n. 145/2018, il quale all'articolo 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ha inserito il seguente: «5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione»;

Rilevato che, avendo la società in argomento prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente la ricognizione, si considerano comunque applicabili i termini di cui al comma 5 *bis* dell'art. 24 D.Lgs. 175/2016 e quindi la sospensione fino al 31.12.2021 delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 dd 28.12.2018, avente ad oggetto: "D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 – art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche - approvazione piano", con la quale si dava atto dello stato di attuazione del Piano di revisione straordinaria delle società partecipate di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 112 del 29.09.2017, ed in particolare:

- per quanto atteneva la fusione per incorporazione della società nell'azienda si specificava che: con nota dd. 14.12.2018, assunta al prot. comunale n. 38077, il direttore dell'azienda comunicava che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 13.12.2018 ha approvato

il relativo progetto di fusione, redatto ai sensi dell'art. 2501 *ter* c.c., la conseguente modifica dello statuto dell'Azienda medesima e la perizia di stima del capitale netto economico della "San Michele Patrimonio e Servizi s.r.l.". In pari data, con provvedimento n. 12/2018 anche l'Amministratore unico della società ha approvato tale documentazione e si è riservato di convocare l'Assemblea dei soci presso il notaio per deliberare la fusione in argomento in conformità al progetto di fusione approvato;

- tale approvazione avverrà ad avvenuta iscrizione del progetto di fusione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. Per l'azienda la competenza per l'approvazione è attribuita al Consiglio comunale che provvederà alla prima seduta utile successiva all'avvenuta iscrizione del progetto nel registro delle imprese;

Rilevato quindi che l'azienda e la società comunali hanno provveduto a porre in essere tutti gli atti e gli adempimenti necessari alla definizione della procedura di fusione. Nello specifico, l'azienda e la società hanno approvato la bozza del progetto di fusione e la conseguente modifica dello statuto dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali "Ida Zuzzi";

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2501 *septies* c.c., in data 13 dicembre 2018, sono stati depositati presso la sede dell'azienda speciale e della società interessata alla fusione i seguenti documenti:

- il progetto di fusione, unitamente allo statuto dell'azienda speciale incorporante, come modificato a seguito della fusione;
- i bilanci degli ultimi tre esercizi sia dell'azienda speciale che della società incorporata;

Preso atto, inoltre, che, dalle specifiche visure camerali effettuate, il progetto di fusione di che trattasi:

- per la San Michele Patrimonio e Servizi s.r.l., con protocollo n. 3271/2019 del 11.01.2019, è stato depositato presso il Registro Imprese di Venezia e Rovigo e risulta iscritto in data 14.01.2019;
- per l'azienda speciale Azienda per i servizi sociali "Ida Zuzzi", con prot. n. 6887/2019, è stato depositato ed iscritto presso il Registro Imprese di Venezia e Rovigo in data 21.1.2019;

Ricevuto, in data 31.1.2019, prot. comunale n. 3483, dall'azienda l'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione tenutosi il 13.12.2018, con il quale è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione, redatto ai sensi dell'art. 2501-*ter* c.c., corredato dalla perizia di stima, nonché la proposta di modifiche dello Statuto dell'Azienda speciale limitatamente agli artt. 2, 10, 29, 31, 34 e 35, dando atto che le modifiche relative agli artt. 10, 29, 31, 34 e 35 dello Statuto medesimo si configurano come modifiche di mero adeguamento normativo alle vigenti disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il progetto di fusione per incorporazione tra la società, in qualità di incorporata, e l'azienda (allegato *sub A* per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), recante, tra l'altro, alcune considerazioni preliminari in merito alla praticabilità della prospettata fusione per incorporazione di società di capitali in azienda speciale, nonché le motivazioni e le ragioni economiche della fusione in argomento;

Vista, inoltre, la perizia di stima (allegato *sub B*), finalizzata alla determinazione del valore del capitale netto economico a cui la società intende fare riferimento per la sua incorporazione nell'azienda, la cui redazione è stata ritenuta opportuna, comportando la fusione in questione la trasformazione eterogenea della Società a Responsabilità Limitata in Azienda Speciale;

Dato atto che, in merito agli aspetti propriamente operativi della fusione, è pacificamente riconosciuto in giurisprudenza che la normativa civilistica dettata per le incorporazioni di società interamente possedute è applicabile analogicamente anche alle incorporazioni di società in relazione alle quali i soci della incorporante e della incorporata siano i medesimi, e per le stesse quote di partecipazione, pertanto, la presente ipotesi di incorporazione può essere attuata senza operare un aumento di fondo di dotazione nominale dell'azienda incorporante ed il progetto di fusione può così evitare ogni indicazione relativa al rapporto di cambio. Di conseguenza, verrà annullato il capitale sociale della S.r.l., posseduto interamente dal Comune, e permarrà il solo fondo di dotazione dell'Azienda Speciale incorporante, anch'esso interamente posseduto dal Comune. L'incorporazione del patrimonio netto contabile della società nell'azienda preesistente darà luogo all'iscrizione di un avanzo di fusione nel patrimonio netto dell'azienda incorporante, ma non anche ad un aumento del fondo di dotazione nominale della stessa azienda incorporante;

Visto lo statuto dell'azienda risultante dalla fusione per incorporazione della "San Michele Patrimonio e

Servizi Srl” nell’Azienda Speciale per i Servizi Sociali “Ida Zuzzi”, (allegato sub B), che, per effetto della fusione, viene modificato limitatamente all’art. 2 - integrando l’oggetto sociale dell’attività di gestione immobiliare svolta dalla s.r.l. incorporanda, e precisamente: comma 1, lett. C) La gestione di complessi residenziali di edilizia abitativa agevolata – e, per effetto della riforma dell’art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 intervenuta nel 2013 e nel 2014, vengono apportate delle modifiche di mero coordinamento normativo agli artt. 10, 29, 31, 34 e 35;

Preso atto, infatti, che, dal 2018, la società esercita esclusivamente l’attività di locazione - sulla base delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 104 del 08.08.2017 e n. 138 del 30.11.2017 - delle unità immobiliari di proprietà costituenti il compendio immobiliare sito in Bibione, Via Vega n. 7, dalla medesima realizzato in attuazione del Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile (D.M. Infrastrutture 26.03.2008, prot. n. 2295 e D.G.R. 22.07.2008, n. 2030). La consistenza del complesso immobiliare risulta così costituita:

- nr. 18 unità abitative, di varie metrature, con totale di superficie utile di 1.216,39 metri quadrati;
- nr. 2 unità ad uso ufficio, con superficie utile rispettivamente di 102,11 e 91,13 metri quadrati, nr. 1 unità ad uso ufficio di 215,37 metri quadrati, già concessa in comodato a favore del Comune Socio;
- nr. 21 posti auto, di varie metrature, con totale di superficie utile di 296 metri quadrati;

Ritenuto, pertanto, di approvare la documentazione allegata alla presente al fine di rendere concreta ed operativa la fusione della società nell’azienda partecipate, come previsto dai documenti programmatici approvati dal Comune;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del dirigente del Settore Amministrativo e del dirigente del Settore Economico Finanziario, espressi in ottemperanza all’art 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 42, comma 2, lett. E) e 114 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto l’art. 56 del vigente Statuto comunale;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 11 del 08.03.2018, avente ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018/2020- APPROVAZIONE”;
- la deliberazione consiliare n. 12 del 08.03.2018, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE”;
- la deliberazione giuntales n. 65 dd. 15.3.2018 con la quale è stato approvato il PEG 2018/2020 di assegnazione delle risorse finanziarie per il triennio esaminato, demandando a successivo provvedimento l’approvazione del PRO (Piano Risorse Obiettivi)/Piano delle performance;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 1 dd. 03.01.2019, con la quale è stato approvato il PEG per triennio 2019-2021;

Atteso che il presente provvedimento è stato esaminato dalle Commissioni consultive consiliari nel corso della seduta congiunta tenutasi in data 18.02.2019;

Udita la relazione dell’Assessore Scodeller, le spiegazioni tecniche in ordine all’iter relativo all’operazione di fusione, fornite dal notaio dott. Roberto Cortelazzo, e gli interventi dei consiglieri Vizzon e Fantin, per i quali si rinvia alla registrazione degli stessi, ai sensi dell’art. 39, comma 3, del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;

Udita, inoltre, la dichiarazione di voto favorevole del consigliere Tollon, il quale condivide che l’operazione di fusione in argomento sia l’unica razionalmente sostenibile;

Conclusa la discussione, il Sindaco mette ai voti la presente proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi, per alzata di mano, dai n. 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati:

1. **la fusione** per incorporazione tra la “San Michele Patrimonio e Servizi Srl” in qualità di incorporata e l’Azienda Speciale per i Servizi Sociali “IDA ZUZZI”, mediante approvazione del relativo progetto di fusione ed in conformità allo stesso (allegato *sub A*), in ossequio a quanto previsto dal processo di razionalizzazione delle società partecipate e nel rispetto delle norme civilistiche in materia, corredato dalla perizia di stima (allegato *sub B*);
2. **di approvare** il nuovo statuto dell’azienda speciale risultante dalla fusione per incorporazione della “San Michele Patrimonio e Servizi Srl” nell’Azienda Speciale per i Servizi Sociali “IDA ZUZZI”, (allegato *sub C*), che, rispetto al precedente statuto dell’Azienda Speciale per i Servizi Sociali “IDA ZUZZI”, differisce per quanto attiene all’oggetto sociale, che viene integrato all’art. 2, comma 1, lett. C), prevedendo: “La gestione di complessi residenziali di edilizia abitativa agevolata”, e contiene modifiche di mero adeguamento normativo relativamente agli artt. 10, 29, 31, 34 e 35;
3. **di approvare** le modalità semplificate di attuazione della fusione previste espressamente dagli artt. 2501-*quater*, 2500 *sexies*, 2501-*quinquies* e 2501-*sexies* del codice civile in materia di operazioni di fusione e cioè:
 - a. la deroga alla ordinaria tempistica intercorrente tra l’iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese e la data della relativa delibera assembleare, dando atto, in ogni caso, che detti termini sono già decorsi;
 - b. la possibilità di non redigere l’apposita situazione patrimoniale *ex art. 2501- quater*, comma 3, del c.c.;
 - c. la possibilità di non redigere la relazione degli amministratori al progetto di fusione *ex art. 2501- quinquies*, comma 4, c.c., nonché la relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione *ex art. 2500-sexies*, comma 2, c.c.;
 - d. la possibilità di non redigere la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio *ex art. 2501-sexies*, ultimo comma, c.c.;
 - e. la deroga alla ordinaria tempistica richiesta per il deposito del progetto di fusione e dei relativi allegati presso le sedi sociali dando atto, in ogni caso, che detti termini sono già decorsi;
4. **di dare** mandato al Sindaco di intervenire in rappresentanza del Comune all'assemblea della società chiamata a deliberare la medesima operazione di fusione;
5. **di dare**, inoltre, mandato al Sindaco affinché provveda al materiale deposito della presente deliberazione consiliare presso il notaio per i conseguenti adempimenti;
6. **di autorizzare**, pertanto, il Sindaco, gli uffici comunali e gli organi societari delle due società partecipate, ognuno per quanto di propria competenza a porre in essere i necessari atti consequenziali, presso le competenti sedi, al fine di dare concreta attuazione agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con il presente atto deliberativo, compresa la facoltà di apporre ai documenti attuativi ogni modifica non sostanziale ritenuta necessaria;
7. **di dare atto** che all'esecuzione delle formalità collegate alla presente deliberazione, con particolare riguardo all'iscrizione della stessa presso il Registro delle Imprese, provvederà il Notaio Roberto Cortelazzo, su apposito incarico conferito dai soggetti interessati dalla fusione in argomento;
8. **di dare atto** che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con separata votazione favorevole unanime, espressa, per alzata di mano, dai n. 16 consiglieri presenti e votanti, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA "SAN MICHELE PATRIMONIO E SERVIZI SRL" NELL' AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI "IDA ZUZZI" - APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE E MODIFICA STATUTO AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI "IDA ZUZZI"

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
13/02/2019

Il Dirigente del Settore
F.TO TAMARA PLOZZER

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA "SAN MICHELE PATRIMONIO E SERVIZI SRL" NELL' AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI "IDA ZUZZI" - APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE E MODIFICA STATUTO AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI "IDA ZUZZI"

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
15/02/2019

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
F.todott. Luca Villotta

Il presente verbale di deliberazione in data 21/02/2019 n. 11 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Codognotto Pasqualino

Il Segretario GENERALE
F.to Plozzer Dott.ssa Tamara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 11/03/2019, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).

li, 28/02/2019

L'impiegato di Segreteria
Nicola Emmanuelli

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n. 69/2009).

San Michele al Tagliamento, li 28/02/2019

L'impiegato di Segreteria
Nicola Emmanuelli

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

San Michele al Tagliamento, li 28/02/2019

L'impiegato di Segreteria
Nicola Emmanuelli

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: NICOLA EMMANUELLI

CODICE FISCALE: IT:MMNCL79T15F770H

DATA FIRMA: 28/02/2019 17:25:48

IMPRONTA: 38616130333465346335646433323331633964353333383865326434623465306664386533313137

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DI “SAN MICHELE PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L. con socio unico” IN
“AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI IDA ZUZZI”
redatto ai sensi dell’art. 2501 ter del codice civile

Gli amministratori della “AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI IDA ZUZZI” e della società “SAN MICHELE PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L. con socio unico” redigono, ai sensi del suddetto articolo del codice civile, il progetto di fusione per incorporazione della società “SAN MICHELE PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L. con socio unico” nella Azienda Speciale “AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI IDA ZUZZI”.

1. Società ed enti partecipanti alla fusione

Ente incorporante: AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI IDA ZUZZI, con sede in San Michele al Tagliamento (VE), via dell’Unione n. 10, fondo di dotazione euro 99.181,71.= interamente versato, numero di iscrizione R.I. di Venezia Rovigo 03730270273, codice fiscale e partita IVA: 037302700273;

Società incorporanda: SAN MICHELE PATRIMONIO E SERVIZI S.r.l. con socio unico, con sede in San Michele al Tagliamento (VE), Piazza Libertà n. 2, capitale sociale euro 20.000,00.= interamente versato, numero di iscrizione R.I. di Venezia Rovigo 03730020272, codice fiscale e partita IVA: 03730020272.

2. Motivazioni della fusione e ragioni economiche

Si premette che l’operazione di fusione descritta nel presente progetto è stata già prospettata, nelle sue linee essenziali, al socio unico della azienda incorporante e della società incorporanda, che è il medesimo e cioè il Comune di San Michele al Tagliamento (VE). Il Comune ha dato mandato agli amministratori della azienda incorporante di attivare la procedura necessaria per addivenire alla fusione per incorporazione descritta nel presente progetto, avvalendosi, peraltro, constando il consenso del socio unico, di tutte le semplificazioni previste espressamente dal codice civile in materia di operazioni di fusione e cioè:

- la deroga alla ordinaria tempistica intercorrente tra l'iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese e la data della relativa delibera assembleare;
- la possibilità di non redigere l'apposita situazione patrimoniale;
- la possibilità di non redigere la relazione degli amministratori al progetto di fusione;
- la possibilità di non redigere la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio;
- la deroga alla ordinaria tempistica richiesta per il deposito del progetto di fusione e dei relativi allegati presso le sedi sociali.

Peraltro, comportando la fusione in questione la trasformazione eterogenea della Società a Responsabilità Limitata in Azienda Speciale, si è provveduto comunque ad acquisire la perizia ex art. 2343 ed ex art. 2465 del codice civile relativa alla stima del capitale netto economico della Società a Responsabilità Limitata riferita alla data del 31.10.2018.

Fatte queste premesse, si precisa che è stato chiesto il consenso del socio unico per la rinuncia alla redazione delle situazioni patrimoniali, delle relazioni degli amministratori e della relazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio, rispettivamente previste dagli artt. 2501-quater, 2500 sexies, 2501-quinquies e 2501-sexies c.c..

Esplicitando ora le motivazioni dell'operazione di fusione prospettata, si precisa innanzi tutto che la società e l'ente partecipanti alla fusione risultano già tra loro strettamente correlati in quanto interamente partecipati dal medesimo unico socio, il Comune di San Michele al Tagliamento, nelle medesime proporzioni, per l'esercizio di servizi pubblici locali, anche di rilevanza economica.

L'Azienda Speciale, in particolare, è stata costituita nel 2006.

L'oggetto aziendale è "(...) *l'impianto e l'esercizio dei seguenti servizi:*

A) L'Azienda Speciale attua gli interventi volti a fornire servizi pubblici di sostegno alle persone in condizione di bisogno e disagio sociale, e in modo particolare alle persone anziane non autosufficienti, attraverso l'organizzazione e la gestione di strutture residenziali e semiresidenziali per non autosufficienti (compresa la residenzialità extraospedaliera) e la gestione di dimore per autosufficienti, nonché mediante la partecipazione al sistema degli interventi per il sostegno della domiciliarità.

In particolare, l'Azienda Speciale esercita i servizi pubblici di carattere sociale e socio-assistenziale di seguito indicati:

- a) *l'organizzazione e la gestione della struttura residenziale per anziani non autosufficienti e autosufficienti già denominata "Casa di Riposo comunale Ida Zuzzi" (di seguito denominata: "Casa di Riposo");*
- b) *la gestione del complesso residenziale per anziani autosufficienti già denominato "Residenza Sociale per Anziani di Via Bazzana" (di seguito denominata: "Residenza di Via Bazzana");*
- c) *l'insieme dei servizi per la domiciliarità a sostegno della non autosufficienza, che comprendono:*
- 1) *il servizio comunale di assistenza domiciliare (di seguito denominato: "SAD"), il servizio di assistenza domiciliare integrata (di seguito denominato: "ADI/SAD") e la fornitura di pasti a domicilio;*
 - 2) *gli interventi già attribuiti al Comune in materia di servizi organizzati dalla Regione a sostegno della domiciliarità (telesoccorso e telecontrollo, sostegni economici alle famiglie per la non autosufficienza e per l'Alzheimer, per le badanti, contributi economici per il sollievo, ecc.);*
 - 3) *gli ulteriori interventi previsti dal Comune e dalla Regione in materia di sostegno alla domiciliarità;*
- d) *gli ulteriori servizi di carattere sociale e socio-assistenziale collegati, connessi o riferibili a quelli sopra indicati che potranno successivamente essere assegnati dal Comune o assunti dall'Azienda di concerto con il Comune.*

Salvo che per gli interventi economici assistenziali e l'integrazione delle rette di ricovero in istituti, nell'esercizio dei servizi e delle attività sopra indicati la titolarità della funzione sociale viene attribuita all'Azienda Speciale, compresa l'attivazione e la gestione degli interventi del SAD e ADI/SAD, dalla presa in carico all'erogazione della prestazione, compresa la partecipazione all'unità di valutazione multidisciplinare distrettuale (UVMD).

Nella trattazione dei casi in cui vengono in considerazione sia competenze attribuite all'Azienda sia interventi economici assistenziali, di integrazione delle rette di ricovero in istituti o altre competenze del Comune, le modalità dei rapporti fra l'Azienda speciale e gli uffici comunali dell'Assistenza Sociale sono definiti nel contratto di servizio o in appositi protocolli, che si uniformano al principio della centralità del bisogno dell'utente e del confronto, dell'informazione e della collaborazione quali strumenti di gestione del caso.

Nell'esercizio dei compiti ad essa affidati l'Azienda Speciale rappresenta l'interlocutore diretto degli altri enti pubblici (Stato, Regione, Provincia, Azienda ULSS, ecc.), nonché degli organismi del privato sociale.

A tal fine i rapporti giuridici ed economici fra i suddetti enti e organismi e l'Azienda Speciale avvengono in forma diretta e non per il tramite del Comune.

B) Qualsiasi altra attività collegata, connessa o riferibile con quanto sopra indicato.

2. L'Azienda può altresì gestire tutte quelle attività ad essa affidate dal Comune di San Michele al Tagliamento o, previo assenso del medesimo e nei limiti di legge, da altri enti pubblici o privati, purché, in tutti i casi, complementari od affini a quelle statutarie.”.

L'Azienda svolge l'attività di erogazione dei servizi di assistenza suddetti nel Comune di San Michele al Tagliamento.

L'Azienda Speciale ha un fondo di dotazione di Euro 99.181,71 interamente versato.

La durata dell'Azienda è a tempo indeterminato.

L'Azienda si avvale dell'attività prestata dal Consiglio di Amministrazione, composto da 3 membri, a cui spettano i poteri previsti dall'art. 20 dello statuto aziendale.

L'Azienda ha 64 dipendenti.

La S.r.l., ugualmente, è stata costituita nel 2006.

L'oggetto sociale è “(...) :

- la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di San Michele al Tagliamento, tanto destinato a servizi pubblici di rilevanza economica quanto destinato a servizi pubblici di rilevanza non economica, che potrà esserle anche conferito in proprietà dal Comune medesimo, anche ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D. Lgs. 267/2000, nonché l'acquisto, la realizzazione, la manutenzione, la ristrutturazione e la gestione di impianti, reti, dotazioni patrimoniali, immobili ed infrastrutture di interesse del predetto Comune;

- l'erogazione di servizi pubblici locali, tanto di rilevanza economica, nei limiti di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000, quanto di rilevanza non economica, di competenza dell'ente locale socio;

- la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico del Comune di San Michele al Tagliamento;

- l'esercizio del controllo delle soste degli autoveicoli nelle aree deputate e nei parcheggi in genere, la gestione delle stesse aree e dei parcometri, lo sviluppo di

tecnologie inerenti le modalità di pagamento della sosta, la gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale, verticale e complementare; la gestione e la manutenzione di pannelli informativi anche elettronici e di strutture mobili, o meno, atte a regolare l'accesso alle aree di sosta; la gestione dei servizi di rimozione degli autoveicoli e delle contravvenzioni, ivi incluse, nei limiti di legge, le attività di accertamento, liquidazione, riscossione degli importi dovuti, da effettuarsi anche a mezzo di personale proprio;

- la realizzazione e la manutenzione di strade, parcheggi di superficie e sotterranei, autosilos, autostazioni e ogni altra struttura di supporto alla viabilità del Comune di San Michele al Tagliamento (anche attraverso operazioni di project financing), la gestione degli impianti, delle opere di accesso e delle tecnologie di informazione diretti ad integrare la mobilità cittadina in coordinamento con il sistema del trasporto pubblico;

- la realizzazione, per conto del Comune di San Michele al Tagliamento, e la gestione, quest'ultima mediante affidamento a soggetti terzi, di stabilimenti balneari, chioschi e altre opere di riqualificazione dell'arenile comunale, anche in concessione.

2. Qualora la Società non provveda alla gestione diretta degli immobili ed infrastrutture, delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali ad essa affidate, o all'erogazione dei servizi, essa provvede all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla realizzazione e gestione degli immobili ed infrastrutture, delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali secondo le modalità previste dal medesimo art. 113, comma 5-ter, del D. Lgs. 267/2000 (ivi comprese le operazioni di project financing) e pone gli immobili ed infrastrutture, le reti, gli impianti e le dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, in caso di gestione separata degli immobili ed infrastrutture, delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali, dei gestori di quest'ultime, a fronte di un canone stabilito dall'ente locale socio o dalla competente Autorità di settore.

3. In particolare, in attuazione degli scopi statutari di cui al precedente comma 1, la Società potrà svolgere le attività di:

a) gestione e manutenzione degli edifici pubblici o destinati ad uso pubblico o di pubblico interesse nonché gestione degli impianti al fine di assicurare piena efficienza ed affidabilità agli stessi;

b) realizzazione e gestione (secondo piani approvati dal Comune e dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente) del patrimonio edilizio abitativo pubblico;

c) acquisto, ristrutturazione e riqualificazione, costruzione e gestione di immobili, impianti e dotazioni patrimoniali da destinarsi ad attività di rilevanza pubblica turistiche, sportive, ricreative, di benessere per la località e la collettività locale, culturali, di spettacolo, nonché a servizi pubblici di interesse turistico e di promozione della località, entro i limiti indicati ai successivi commi 9, 10 e 11 del presente articolo.

4. La Società può procedere all'affidamento di incarichi di progettazione a soggetti qualificati ed alla costruzione di opere ed impianti utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopra indicati.

5. La Società può svolgere, nei limiti di cui ai successivi commi 9, 10 e 11, le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, anche avvalendosi di professionalità interne al Comune socio.

6. La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, nei limiti di legge e di cui ai successivi commi 9, 10 e 11 del presente articolo, nonché, sempre nei limiti testé richiamati, le attività di diritto privato utili ai propri fini.

7. La Società può, ove consentito dalla legge e dal presente statuto, assumere o cedere, non nei confronti del pubblico, partecipazioni ed interessenze in consorzi o associazioni o fondazioni aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri.

8. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previsti dalla legge e dal presente statuto. È inibita alla Società la raccolta del risparmio tra il pubblico. Sono inoltre escluse dall'oggetto sociale le attività riservate di cui alle Leggi n. 12/1979, n. 1966/1939, n. 1815/1939 e ai Decreti Legislativi n. 385/1993 e n. 58/1998, nonché le prestazioni di cui ai successivi commi 9, 10 e 11 del presente articolo a favore di altri soggetti pubblici o privati diversi dal Comune di San Michele al Tagliamento, né in affidamento né con gara, disciplinate dall'art. 13 del D. L. n. 223/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. E' consentita l'emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del codice civile, con le modalità di cui al presente Statuto.

9. L'art. 13 del D. L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, prevede che le società a capitale interamente pubblico costituite o partecipate da enti locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, esclusi i servizi pubblici locali, e per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli enti locali medesimi, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società od enti. Riferendosi, la norma, come ambito oggettivo di applicazione, ai soli "appalti in house" e non, come espressamente precisato dalla legge, ai servizi pubblici locali, per questi ultimi (quali la distribuzione e vendita del gas, energia elettrica, servizio idrico integrato, servizio di igiene ambientale, gestione del verde pubblico, trasporto pubblico locale, illuminazione pubblica, pubbliche affissioni, gestione di impianti sportivi comunali, di impianti cimiteriali, di farmacie comunali, di parcheggi pubblici, ecc.), resta in vigore il vincolo dell'attività prevalente con l'ente locale unico socio stabilito dall'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000. Per "appalti in house" si intendono, ai fini del presente statuto, quei contratti con cui l'ente locale commissiona specificamente alla Società un lavoro, un servizio od una fornitura determinata, il cui corrispettivo è direttamente a carico dell'ente locale e non dell'utenza ed il cui beneficiario è direttamente l'ente locale (quali i contratti per i servizi immobiliari, per la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria, per i servizi di consulenza, di assistenza, di progettazione, informatici e di natura finanziaria e simili). Pertanto, a favore dell'ente locale unico socio, esercente il "controllo analogo", potranno essere svolti con affidamento diretto sia servizi pubblici locali di rilevanza economica, sia appalti "in house", i primi secondo le regole fissate dall'art. 113 T.U.E.L. e i secondi in base alle regole fissate dall'art. 13 del D. L. n. 223/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Analogamente, i servizi pubblici di rilevanza economica, per la parte di attività societaria non prevalente (marginale), potranno essere svolti anche a favore di enti locali non soci diretti affidanti.

10. In merito alla gestione del ciclo delle opere pubbliche ed ai servizi di manutenzione, ai sensi dell'art. 113, comma 5 ter, del D. Lgs. n. 267/2000, in ogni caso in cui la gestione della rete (o degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali, sempre relativi a servizi pubblici locali aventi rilevanza economica), separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza

pubblica, la Società (in quanto gestore delle reti e/o del servizio) provvederà all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete (o impianto o dotazione patrimoniale) esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure ad evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'art. 24 della Legge n. 109/1994, all'art. 143 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999 e all'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 - Codice degli appalti pubblici.

11. Gli appalti "in house" potranno invece essere svolti dalla Società, essendo essa a totale capitale pubblico locale, anche a favore di enti locali non soci ma affidanti diretti del servizio, fatte salve successive modificazioni al disposto del citato art. 13 del D. L. n. 223/2006, mentre non potranno essere svolti a favore di soggetti pubblici o privati diversi dall'ente locale socio o dagli enti locali diretti affidanti. In tutti gli altri casi si dovrà fare ricorso alle procedure di evidenza pubblica previste dalla legge.

12. La Società può prestare anche garanzie fideiussorie, comunque non nei confronti del pubblico.”.

La Società svolge l'attività di erogazione dei servizi di gestione immobiliare di immobili pubblici nel Comune di San Michele al Tagliamento.

La Società ha un capitale sociale di Euro 20.000,00 interamente versato.

La durata della Società è a tempo indeterminato.

La Società si avvale dell'attività prestata da un Amministratore Unico, a cui spettano i poteri previsti dall'art. 20 dello statuto aziendale.

La Società non ha dipendenti.

Il Comune di San Michele al Tagliamento è unico socio della società "in house" San Michele Patrimonio e Servizi S.r.l., che rientra nell'ambito applicativo dell'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 disciplinante la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie degli enti locali e che imponeva l'adozione da parte del Comune unico socio, entro il 30.09.2017, per le partecipazioni oggetto di interventi di revisione quale è, appunto, la San Michele Patrimonio e Servizi S.r.l., di provvedimenti di razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale piano di razionalizzazione straordinario è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di San Michele al Tagliamento n. 112 del 29.09.2017.

In tale contesto di razionalizzazione *ex lege* delle partecipazioni possedute dal Comune di San Michele al Tagliamento, è stata quindi prospettata l'attuale fusione della società San Michele Patrimonio e Servizi S.r.l. nella Azienda Speciale.

Si ritengono necessarie alcune considerazioni preliminari in merito alla praticabilità della prospettata fusione.

Il Consiglio Nazionale del Notariato in data 01/10/2015 ha approvato uno studio concernente l'ambito attuale di applicabilità dell'art. 115 T.U.E.L. che disciplina la trasformazione e la scissione di aziende speciali in società di capitali.

Trattando della disposizione del comma 7 dell'art. 115 citato, lo studio in questione si chiede se l'operazione di scissione dell'azienda speciale ivi prevista a favore di società di nuova costituzione debba necessariamente conformarsi in tale modo, oppure se possa essere anche diversamente strutturata, per esempio in una scissione a favore di una società già esistente. La risposta positiva a tale domanda, renderebbe praticabile anche una analoga operazione di fusione per incorporazione dell'azienda speciale in s.r.l. già esistente.

Lo studio giunge alla conclusione che la fattispecie di scissione dell'azienda speciale in società di nuova costituzione è la sola prevista in forma agevolata dalla norma in questione (superfluità dell'atto notarile e differimento dell'obbligo di produrre la relazione di stima), mentre l'ipotesi di scissione in società già esistente, come pure peraltro quella di fusione per incorporazione in società già esistente, sono praticabili, ma non agevolabili ai sensi dell'art. 115 in questione.

Resta quindi eseguibile la fusione per incorporazione dell'azienda speciale in una società preesistente, come pure la sua scissione in società preesistente, ma secondo l'ordinario procedimento disciplinato dal codice civile e non secondo il procedimento agevolato di cui al richiamato art. 115 T.U.E.L..

Resta ancora da verificare se ed in quale misura sia invece possibile l'operazione inversa e cioè la fusione per incorporazione di società di capitali in Azienda Speciale, dovendosi peraltro, analogamente al caso di cui sopra, risponderci affermativamente a tale quesito nel caso in cui risulti ammissibile e praticabile la trasformazione eterogenea di società di capitali in ente diverso quale, appunto, l'Azienda Speciale. A deporre a favore di tale soluzione sta il caso, già realizzato, della trasformazione eterogenea della società per azioni ARIN S.p.A. in Azienda Speciale A.B.C. decisa dal Comune di Napoli con deliberazione di Giunta Comunale n. 740/2011. La stessa Corte dei Conti, con sentenza n. 2/SEZAUT/2014/QMIG del 15 gennaio 2014, ha

riaffermato la legittimità di tale operazione precisando che “(...) la trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico a rilevanza economica (nella specie, il servizio idrico) in azienda speciale consortile, è compatibile sia con le norme civilistiche, trattandosi di organismi entrambi dotati di patrimonio separato, a garanzia dei terzi e dei creditori, e sia con disposizioni pubblicistiche, intese a ricondurre tali organismi ad un regime uniforme quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica; (...).”.

In merito poi agli aspetti più propriamente operativi della fusione, è pacificamente riconosciuto in giurisprudenza che la normativa civilistica dettata per le incorporazioni di società interamente possedute è applicabile analogicamente anche alle incorporazioni di società in relazione alle quali i soci della incorporante e della incorporata siano i medesimi (compreso ovviamente il caso del socio unico) e per le stesse quote di partecipazione. Questo significa che questa ipotesi di incorporazione può essere attuata senza operare un aumento di capitale sociale NOMINALE della azienda incorporante ed il progetto di fusione può così evitare ogni indicazione relativa al rapporto di cambio. Semplicemente, verrà annullato il capitale sociale della S.r.l., posseduto interamente dal Comune, e permarrà il solo fondo di dotazione della Azienda Speciale incorporante, anch'esso interamente posseduto dal Comune.

Nel caso specifico, infatti, l'incorporazione del patrimonio netto contabile della S.r.l. nella Azienda Speciale preesistente darà luogo all'iscrizione di un avanzo di fusione nel patrimonio netto della Azienda Speciale incorporante, ma, come si è visto, non anche ad un aumento del fondo di dotazione nominale della stessa Azienda incorporante.

La perizia di stima del patrimonio della S.r.l., peraltro, si ritiene comunque **opportuna** nel caso specifico della fusione per incorporazione disciplinata dalle regole ordinarie, posto che questa implica trasformazione eterogenea della S.r.l. in Azienda Speciale.

Tra gli elementi da indicare nel progetto di fusione vi sono le modifiche statutarie da apportare allo statuto della Azienda Speciale incorporante per effetto della fusione. Tra queste, ovviamente, vi è la modifica dell'oggetto sociale della Azienda Speciale al fine di recepire le attività previste nello statuto della S.r.l. e cioè le attività specifiche previste dall'art. 2 dello statuto stesso.

Ovviamente, con l'entrata in vigore del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d. Lgs. 175/2016), le attività della Azienda incorporante post fusione rientrano, per traslazione, tra quelle ammesse ai sensi dell'art. 4 del Testo

Unico in questione, considerando prima di tutto la necessità che tali attività siano strettamente necessarie, come nel caso specifico, per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune e non si tratti, quindi, di attività commerciali concorrenziali con il mercato. Deve trattarsi quindi di servizi pubblici, anche di rilevanza economica. In particolare, ai sensi del comma 4 del citato art. 4, la società incorporanda in house può avere come oggetto sociale ESCLUSIVO anche più attività di cui alle lettere a, b, d ed e del comma 2 dello stesso art. 4 e vale a dire principalmente:

- la produzione di servizi di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione di reti ed impianti funzionali a tali servizi, in cui la committenza è rappresentata dall'utenza del servizio stesso;
- la produzione di beni e servizi strumentali all'ente locale partecipante, in cui cioè la committenza è rappresentata dallo stesso ente locale socio;
- i servizi di committenza.

Le attività strumentali possono coesistere con l'esercizio dei servizi pubblici locali, a rilevanza economica e non.

I primi due punti in particolare rappresentano il fulcro delle attività in questione, coprendo l'area di attività dei servizi di interesse generale verso l'utenza e la produzione di beni e servizi su committenza dello stesso ente locale socio. Si deve anche precisare che, per i rapporti verso l'utenza, per servizi di interesse generale si intendono, così come precisato all'art. 2 del Testo Unico, le attività di produzione e fornitura di beni e servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte dal mercato a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale e cioè quelli erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato.

Il progetto di fusione contiene peraltro solo le modifiche statutarie strettamente conseguenti alla incorporazione della S.r.l. nella Azienda Speciale.

Gli enti di cui si tratta, partecipanti alla fusione, sono quindi già fortemente tra loro integrati.

La procedura di fusione di cui al presente progetto dà, quindi, puntuale realizzazione ad un processo di integrazione e razionalizzazione già sussistente nella realtà operativa.

3. Modalità di attuazione della fusione, mancanza del rapporto di cambio, modalità di assegnazione del fondo di dotazione della Azienda incorporante

Essendo il capitale sociale della Incorporanda interamente detenuto nelle medesime proporzioni dalla medesima compagine sociale (socio unico Comune di San Michele al Tagliamento) che interamente detiene il fondo di dotazione della Azienda Incorporante, la fusione avverrà, con procedimento semplificato ai sensi dell'art. 2505 del Codice Civile, con invarianza del fondo di dotazione della Incorporante in capo allo stesso socio unico degli enti partecipanti alla fusione (Comune di San Michele al Tagliamento) e nelle stesse misure di partecipazione già attualmente esistenti e cioè:

- Comune di San Michele al Tagliamento, nella misura del 100%.

Infatti, trattandosi di fusione per incorporazione fra una società ed un ente le cui compagini sono formate dallo stesso unico socio che vi partecipa nelle identiche misure, la fusione può essere attuata senza operare sul fondo di dotazione nominale della Azienda Speciale incorporante. La particolare struttura della società e dell'ente partecipanti alla fusione consente infatti di annullare la partecipazione dell'unico socio Comune di San Michele al Tagliamento al capitale sociale della S.r.l. incorporata, lasciando inalterata la suddivisione delle quote dell'unico socio Comune di San Michele al Tagliamento della incorporante Azienda Speciale per i Servizi Sociali IDA ZUZZI quali erano ante fusione e cioè al 100% di partecipazione. Il progetto di fusione, per tale ragione, può evitare ogni indicazione relativa al rapporto di cambio. (cfr. E. CIVERRA, Le operazioni straordinarie, Milano, IPSOA, 2008, pag. 540; Trib. Trieste 14.02.1995; Trib. Roma 14.08.1997).

Conseguentemente, il venir meno della necessità di calcolare un concambio rende inoperante la disposizione di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile relativa alla relazione degli esperti chiamati a giudicare della congruità del suddetto rapporto.

Pertanto si procede alla fusione come sopra descritto, con iscrizione nell'attivo e nel passivo patrimoniale della Azienda Speciale incorporante dei beni e diritti costituenti l'attivo della S.r.l. incorporata al netto delle obbligazioni costituenti il passivo sociale della stessa e, cioè, in sostanza, del patrimonio netto contabile della S.r.l. incorporata

alla data di efficacia della fusione, con eventuale iscrizione a pareggio della voce, nella contabilità della Azienda Speciale Incorporante, “differenza di fusione”.

La società incorporanda è soggetto attuatore dell'intervento di trasformazione dell'ex delegazione comunale di Bibione in centro servizi ed alloggi a canone sostenibile, opera cofinanziata nell'ambito del programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile di cui alla D.G.R. n. 2030/2008 ed al D.M. Infrastrutture del 26.03.2008 n. 2295, nonché al protocollo di intesa rep. 116/2013 del 24.12.2013, nel cui ruolo l'Azienda Speciale Incorporante subentra. L'intervento è realizzato sull'area in Catasto Terreni del Comune di San Michele al Tagliamento, Foglio 50, mappali 736-737-739. A tale intervento costruttivo accede anche il mutuo fondiario contratto dalla società incorporata in data 28.06.2016 con la Banca di Credito Cooperativo San Biagio, avente scadenza 31.12.2035.

Non sussistono beni mobili registrati di proprietà della incorporata.

4. Aumento del capitale sociale

Il fondo di dotazione della Incorporante Azienda Speciale per i Servizi Sociali IDA ZUZZI permane di euro 99.181,71.=, senza necessità di procedere ad alcun aumento per le ragioni sopra esposte.

5. Statuto della Azienda Speciale incorporante

La fusione comporterà la modificazione diretta dello statuto dell'Incorporante limitatamente all'art. 2 a cui verranno apportate le seguenti modifiche:

“Articolo 2 (Oggetto dell'attività)

1. L'Azienda Speciale ha per oggetto l'impianto e l'esercizio dei seguenti servizi:

A) L'Azienda Speciale attua gli interventi volti a fornire servizi pubblici di sostegno alle persone in condizione di bisogno e disagio sociale, e in modo particolare alle persone anziane non autosufficienti, attraverso l'organizzazione e la gestione di strutture residenziali e semiresidenziali per non autosufficienti (compresa la residenzialità extraospedaliera) e la gestione di dimore per autosufficienti, nonché mediante la partecipazione al sistema degli interventi per il sostegno della domiciliarità.

In particolare, l'Azienda Speciale esercita i servizi pubblici di carattere sociale e socio-assistenziale di seguito indicati:

- a) l'organizzazione e la gestione della struttura residenziale per anziani non autosufficienti e autosufficienti già denominata "Casa di Riposo comunale Ida Zuzzi" (di seguito denominata: "Casa di Riposo");
- b) la gestione del complesso residenziale per anziani autosufficienti già denominato "Residenza Sociale per Anziani di Via Bazzana" (di seguito denominata : "Residenza di Via Bazzana");
- c) l'insieme dei servizi per la domiciliarità a sostegno della non autosufficienza, che comprendono:
 - 1) il servizio comunale di assistenza domiciliare (di seguito denominato: "SAD"), il servizio di assistenza domiciliare integrata (di seguito denominato: "ADI/SAD") e la fornitura di pasti a domicilio;
 - 2) gli interventi già attribuiti al Comune in materia di servizi organizzati dalla Regione a sostegno della domiciliarità (telesoccorso e telecontrollo, sostegni economici alle famiglie per la non autosufficienza e per l'Alzheimer, per le badanti, contributi economici per il sollievo, ecc.);
 - 3) gli ulteriori interventi previsti dal Comune e dalla Regione in materia di sostegno alla domiciliarità;
- d) gli ulteriori servizi di carattere sociale e socio-assistenziale collegati, connessi o riferibili a quelli sopra indicati che potranno successivamente essere assegnati dal Comune o assunti dall'Azienda di concerto con il Comune.

Salvo che per gli interventi economici assistenziali e l'integrazione delle rette di ricovero in istituti, nell'esercizio dei servizi e delle attività sopra indicati la titolarità della funzione sociale viene attribuita all'Azienda Speciale, compresa l'attivazione e la gestione degli interventi del SAD e ADI/SAD, dalla presa in carico all'erogazione della prestazione, compresa la partecipazione all'unità di valutazione multidisciplinare distrettuale (UVMD).

Nella trattazione dei casi in cui vengono in considerazione sia competenze attribuite all'Azienda sia interventi economici assistenziali, di integrazione delle rette di ricovero in istituti o altre competenze del Comune, le modalità dei rapporti fra l'Azienda speciale e gli uffici comunali dell'Assistenza Sociale sono definiti nel contratto di servizio o in appositi protocolli, che si uniformano al principio della centralità del bisogno dell'utente e del confronto, dell'informazione e della collaborazione quali strumenti di gestione del caso.

Nell'esercizio dei compiti ad essa affidati l'Azienda Speciale rappresenta l'interlocutore diretto degli altri enti pubblici (Stato, Regione, Provincia, Azienda ULSS, ecc.), nonché degli organismi del privato sociale.

A tal fine i rapporti giuridici ed economici fra i suddetti enti e organismi e l'Azienda Speciale avvengono in forma diretta e non per il tramite del Comune.

B) Qualsiasi altra attività collegata, connessa o riferibile con quanto sopra indicato.

C) La gestione di complessi residenziali di edilizia abitativa agevolata.

2. L'Azienda può altresì gestire tutte quelle attività ad essa affidate dal Comune di San Michele al Tagliamento o, previo assenso del medesimo e nei limiti di legge, da altri enti pubblici o privati, purché, in tutti i casi, complementari od affini a quelle statutarie.”.

6. Decorrenza degli effetti civilistici (giuridici) della fusione

Ai sensi dell'art. 2504 *bis*, 2° comma, del codice civile la fusione avrà effetto con decorrenza dall'iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese di Venezia **Rovigo**.

7. Decorrenza degli effetti contabili e fiscali della fusione

In relazione a quanto richiesto dall'art. 2501-ter, comma 1, n. 5 e n. 6, del c.c., si precisa che le operazioni della incorporanda saranno imputate al bilancio della Azienda Incorporante, anche ai sensi dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986, retroattivamente, a decorrere dal primo giorno dell'esercizio sociale nel quale si producono gli effetti giuridici della fusione ai sensi dell'art. 2504 *bis*, 2° comma, del codice civile.

8. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni o quote

Non sussistono particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni o quote cui riservare uno specifico trattamento.

9. Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società o enti partecipanti alla fusione.

San Michele al Tagliamento, lì

Per San Michele Patrimonio e Servizi S.r.l.

Per Azienda Speciale per i Servizi Sociali IDA ZUZZI

Si allega:

1) testo dello statuto della Azienda Speciale incorporante.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Tamara Plozzer

CODICE FISCALE: IT:PLZTMR73H70E473H

DATA FIRMA: 28/02/2019 17:20:29

IMPRONTA: 35643165363538396131613732373230393935363935383430306134623565333261333461626633

NOME: Pasqualino Codognotto

CODICE FISCALE: TINIT-CDGPQL59C25I040H

DATA FIRMA: 28/02/2019 17:21:45

IMPRONTA: 65316362356232333762346664313139396435356565326365396563633531393961613930316363



PERIZIA DI STIMA DEL
CAPITALE NETTO ECONOMICO DELLA

SOCIETA'
SAN MICHELE PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L.

Bruno

INDICE

1. OGGETTO E MOTIVO DELL'INCARICO	pag.	3
2. NATURA E PORTATA DELLA PRESENTE RELAZIONE	pag.	3
3. DESCRIZIONE PRELIMINARE	pag.	3
4. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA	pag.	5
5. IL PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'AZIENDA E IL SETTORE DI RIFERIMENTO	pag.	5
5.1 La mappatura dell'Azienda	pag.	5
5.2 Il settore di attività ed il contesto normativo	pag.	6
5.3 La misurazione della performance economico – finanziaria storica	pag.	7
6. METODI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA DETERMINAZIONE DEL CAPITALE NETTO ECONOMICO AZIENDALE	pag.	8
7. IL METODO ADOTTATO AI FINI DELLA PRESENTE VALUTAZIONE	pag.	14
7.1 L'applicazione del metodo patrimoniale	pag.	15
8. CONCLUSIONI	pag.	22

1. OGGETTO E MOTIVO DELL'INCARICO

La società San Michele Patrimonio e Servizi S.r.l., con sede in San Michele al Tagliamento (VE), Piazza Libertà n. 2, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia con Codice Fiscale e numero d'iscrizione 03730020272, capitale sociale di euro 20.000,00 i.v., ha conferito al sottoscritto dott. Carlo DE BORTOLI, nato a San Stino di Livenza (VE) il 05.08.1964 e domiciliato in Concordia Sagittaria (VE), via Roma n. 30, codice fiscale DBR CRL 64M05 I373M, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pordenone al n. 533 A e al Registro dei Revisori Legali, l'incarico di redigere la presente stima della stessa Società, finalizzata alla determinazione del valore del capitale netto economico a cui la Società intende fare riferimento per la sua incorporazione nella Azienda Speciale per i Servizi Sociali Ida Zuzzi con sede in San Michele al Tagliamento (VE).

Il sottoscritto è stato incaricato quale esperto in materia per la medesima perizia.

2. NATURA E PORTATA DELLA PRESENTE RELAZIONE

Al fine di fornire all'organo di amministrazione, al Comune di San Michele al Tagliamento ed ai terzi idonee informazioni sulla stima del capitale netto economico aziendale che consenta di determinare tale valore ai fini di cui sopra, la presente relazione indica i metodi seguiti per la determinazione di tale valore, i risultati dell'applicazione dei metodi stessi e le eventuali difficoltà di valutazione; essa contiene, inoltre, la valutazione sull'adeguatezza di tali metodi, sotto il profilo della loro ragionevolezza e non arbitrarietà, nonché della loro corretta applicazione.

Le conclusioni espresse dalla presente relazione sono basate sul complesso delle indicazioni e considerazioni in essa contenute; pertanto, nessuna parte della relazione potrà essere considerata, o comunque utilizzata, disgiuntamente dal documento nella sua interezza.

3. DESCRIZIONE PRELIMINARE

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 23.11.2006 il Comune di San Michele al Tagliamento ha determinato la costituzione della società San Michele Patrimonio e Servizi S.r.l., con sede in San Michele al Tagliamento, Piazza Libertà 2, codice fiscale e partita Iva 03730020272, a capitale interamente pubblico e di proprietà esclusiva del Comune di San Michele al Tagliamento (Socio Unico), società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di San Michele al Tagliamento medesimo.

La società risulta costituita con atto notarile del 11.12.2006, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo in data 20.12.2006, con capitale interamente versato di euro 20.000,00=.

La società ha per oggetto:

1. la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di San Michele al Tagliamento, tanto destinato a servizi pubblici di rilevanza economica quanto destinato a servizi pubblici di rilevanza non economica, che potrà esserle anche conferito in proprietà dal Comune medesimo (...), nonché l'acquisto, la

realizzazione, la manutenzione, la ristrutturazione e la gestione di impianti, reti, dotazioni patrimoniali, immobili ed infrastrutture di interesse del predetto Comune;

2. l'erogazione di servizi pubblici locali, tanto di rilevanza economica, (...);
3. la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico del Comune di San Michele al Tagliamento;
4. l'esercizio del controllo delle soste degli autoveicoli nelle aree deputate e nei parcheggi in genere, la gestione delle stesse aree e dei parcometri, lo sviluppo di tecnologie inerenti le modalità di pagamento della sosta, la gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale, verticale e complementare; la gestione e la manutenzione di pannelli informativi anche elettronici e di strutture mobili, o meno, atte a regolare l'accesso alle aree di sosta (...);
5. la realizzazione e la manutenzione di strade, parcheggi di superficie e sotterranei, autosilos, autostazioni e ogni altra struttura di supporto alla viabilità del Comune di San Michele al Tagliamento, anche attraverso operazioni di project financing; la gestione degli impianti, delle opere di accesso e delle tecnologie di informazione diretti ad integrare la mobilità cittadina in coordinamento con il sistema del trasporto pubblico;
6. la realizzazione, per conto del Comune di San Michele al Tagliamento, e la gestione, quest'ultima mediante affidamento a soggetti terzi, di stabilimenti balneari, chioschi e altre opere di riqualificazione dell'arenile comunale, anche in concessione;

In relazione ai rapporti in essere con il Comune di San Michele al Tagliamento, la società, sino all'esercizio 2009 si è occupata della gestione delle soste degli autoveicoli nelle aree della località di Bibione. Dall'esercizio 2009 la società è stata interessata, per il tramite del Socio unico, al programma di riqualificazione urbana per la realizzazione di alloggi a canone sostenibile (D.M. Infrastrutture 26.03.2008 prot. n. 2295, D.G.R. 22.07.2008 n. 2030), consistente nella realizzazione dell'intervento di trasformazione dell'area dell'ex delegazione comunale di Bibione in centro servizi e alloggi a canone sostenibile. In relazione a tale programma di riqualificazione, con Accordo di programma sottoscritto in data 23.03.2011 dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Regione Veneto, è stato assegnato un finanziamento complessivo di euro 1.250.000,00=, così come risulta, tra l'altro, dal protocollo d'intesa sottoscritto in data 20.12.2012 dalla Regione Veneto, dal Comune di San Michele al Tagliamento e dalla società San Michele Patrimonio e Servizi S.r.l..

L'anzidetta attività di riqualificazione si è conclusa definitivamente nel corso dell'esercizio 2018 con il completamento della realizzazione, a cura della società, del compendio immobiliare sito in Bibione, Via Vega n. 7.

Nel corso del 2017 la società ha, inoltre, concluso la propria attività strumentale inerente i servizi afferenti la gestione delle aree di parcheggio nel territorio comunale di Bibione.

Nel corso dell'esercizio 2018, in esecuzione alle Delibere di Consiglio Comunale nr. 104 del 08.08.2017 e nr. 138 del 30.11.2017 del Comune di San Michele al Tagliamento, la società ha avviato la locazione di taluni alloggi costituenti parte del compendio immobiliare dalla medesima realizzato.

4

Da ultimo, con decreto dirigenziale nr. 0224 del 23.11.2018, la Regione Veneto ha concesso in via definitiva il finanziamento sopra citato, determinandolo in euro 1.245.822,34=.

4. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Lo scrivente perito precisa che le fonti informative utilizzate nello svolgimento del proprio lavoro sono state le seguenti:

- bilanci di esercizio approvati della società al 31/12/2015, 31/12/2016 e 31/12/2017;
- bilancio infrannuale della società al 31.10.2018;
- atto costitutivo e statuto della società;
- visura del Registro Imprese di Venezia Rovigo;
- scritture contabili e documentazione aziendale limitatamente a quanto necessario ai fini della presente valutazione.

Sono state acquisite alcune indicazioni direttamente presso la società al fine di accertare l'effettiva consistenza degli impianti e delle attrezzature specifiche e, più in generale, dei beni mobili strumentali della società alla data di riferimento del 31.10.2018.

Lo scrivente precisa ancora che l'analisi in oggetto è stata effettuata alla luce degli elementi di previsione ragionevolmente ipotizzabili e pertanto non tiene conto della possibilità del verificarsi di eventi di natura straordinaria e non prevedibile (nuove normative di settore, variazioni della normativa fiscale e simili). Inoltre, il lavoro svolto si è basato su dati e informazioni storiche e prospettive fornite dall'organo amministrativo. Non è stata svolta alcuna verifica indipendente, o controlli di altro tipo, sui dati e sulle informazioni ottenute e, pertanto, il sottoscritto non esprime alcuna opinione o altra forma di giudizio sulla loro accuratezza, correttezza o completezza.

I valori della presente perizia sono espressi in unità di euro, salva diversa specifica indicazione.

5. IL PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA SOCIETA' E IL SETTORE DI RIFERIMENTO

5.1 LA MAPPATURA DELL'AZIENDA

La società è stata costituita, come si è detto, nel 2006.

Sino all'esercizio 2017 la società svolgeva attività di supporto all'amministrazione fornendo servizi inerenti / afferenti la gestione delle soste degli autoveicoli nelle aree della località di Bibione. Dal 2018 la società si occupa esclusivamente della locazione delle unità immobiliari di proprietà costituenti il compendio immobiliare sito in Bibione, Via Vega n. 7, dalla medesima realizzato in attuazione del Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile (D.M. Infrastrutture 26.03.2008, prot. n. 2295 e D.G.R. 22.07.2008, n. 2030).

Ad oggi risultano locate nr. 12 unità immobiliari ad uso di civile e relativi accessori; è stata inoltre assegnata in comodato d'uso gratuito al Socio unico un'unità immobiliare ad uso ufficio sita al piano terra dell'edificio

5

costruito. Le unità immobiliari che allo stato risultano ancora da locare consistono in nr. 6 unità abitative e relativi accessori, oltre a due unità ad uso ufficio.

La società svolge l'attività di locazione sulla base delle Delibere di Consiglio Comunale nr. 104 del 08.08.2017 e nr. 138 del 30.11.2017.

Capitale sociale

Capitale sociale	Descrizione
Il capitale sociale sottoscritto e versato dal Comune di San Michele al Tagl.	€ 20.000,00

La società ha un capitale sociale di Euro 20.000,00 interamente versato.

La durata della società è a tempo indeterminato.

Assetto manageriale

Organo amministrativo
Amministratore unico

La società si avvale dell'attività prestata dall'Amministratore unico a cui spettano i poteri previsti dall'art. 20 dello statuto sociale.

La società non ha dipendenti.

5.2 IL SETTORE DI ATTIVITA' ED IL CONTESTO NORMATIVO

In esecuzione alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 175/2016, con Deliberazione di Consiglio n. 112 del 29.09.2017 il Comune di San Michele al Tagliamento, considerato che la società San Michele Patrimonio e Servizi S.r.l. presentava per gli esercizi dal 2013 al 2015 un fatturato medio al di sotto del limite di cui agli artt. 20, comma 2, lett. d) e 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. 175/2016, ha deliberato di dover pervenire ad una operazione di razionalizzazione attuabile mediante la fusione per incorporazione della società San Michele Patrimonio e Servizi S.r.l. nella propria "Azienda Speciale per i Servizi Sociali IDA ZUZZI".

Nel contesto dell'esecuzione di tale deliberazione si colloca, quindi, la presente perizia di stima.

Si ritengono inoltre necessarie alcune considerazioni preliminari in merito alla praticabilità della prospettata fusione per incorporazione di società di capitali in Azienda Speciale. A conforto della praticabilità dell'operazione prospettata è possibile indicare il caso, già realizzato, della trasformazione eterogenea della società per azioni ARIN S.p.A. in Azienda Speciale A.B.C. decisa dal Comune di Napoli con deliberazione di Giunta Comunale n. 740/2011. Su tale operazione la Corte dei Conti, con sentenza n. 2/SEAUT/2014/QMIG del 15 gennaio 2014, ne ha sostenuta la legittimità precisando che "(...) la trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico a rilevanza economica (nella specie, il servizio idrico) in azienda speciale consortile, è compatibile sia con le norme

civilistiche, trattandosi di organismi entrambi dotati di patrimonio separato, a garanzia dei terzi e dei creditori, e sia con disposizioni pubblicistiche, intese a ricondurre tali organismi ad un regime uniforme quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica; (...)."

In relazione agli aspetti più propriamente operativi dell'operazione prospettata, la giurisprudenza ha riconosciuto che la normativa civilistica dettata per le incorporazioni di società interamente possedute è applicabile analogicamente anche alle incorporazioni di società in relazione alle quali i soci della incorporante e della incorporata siano i medesimi (compreso ovviamente il caso del socio unico) e per le stesse quote di partecipazione.

5.3 LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIA STORICA

Al fine di effettuare una breve analisi dell'andamento aziendale negli esercizi 2015-2017, vengono qui di seguito riportati i dati relativi agli aggregati di bilancio di tale periodo.

	Conto Economico Riclassificato		
	Importo in unità di €		
	2015	2016	2017
Ricavi delle vendite	160.000	160.656	151.552
Produzione interna	0	0	0
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	160.000	160.656	151.552
Costi esterni operativi	90.616	85.211	99.236
Valore aggiunto	69.384	75.445	52.316
Costi del personale	31.032	31.524	18.605
MARGINE OPERATIVO LORDO (E.B.I.T.D.A.)	38.352	43.921	33.711
Ammortamenti e accantonamenti	27.547	25.118	6.549
RISULTATO OPERATIVO	10.805	18.803	27.162
Risultato dell'area accessoria	-3.996	-3.927	-9.864
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	7.849	2.143	195
E.B.I.T. NORMALIZZATO	14.658	17.019	17.493
Risultato dell'area straordinaria	0	0	0
E.B.I.T. INTEGRALE	14.658	17.019	17.493
Oneri finanziari	34	13.277	5.809
RISULTATO LORDO	14.624	3.742	11.684
Imposte sul reddito	5.865	2.155	5.819
RISULTATO NETTO	8.759	1.587	5.865

L'andamento del valore della produzione e del valore aggiunto si mantiene negli anni su valori costanti, pur in leggero calo nell'ultimo esercizio.

In merito alla gestione finanziaria, nei tre esercizi considerati si è registrato il seguente andamento delle disponibilità liquide in chiusura di ciascun esercizio:

- Esercizio 2015, euro +558.180;
- Esercizio 2016, euro +253.971;
- Esercizio 2017, euro +392.844.

6 METODO DI VALUTAZIONE ADOTTATO PER LA DETERMINAZIONE DEL CAPITALE NETTO ECONOMICO AZIENDALE

La valutazione di un'impresa presenta difficoltà notevolmente superiori a quelle richieste dalla valutazione di un investimento "standard", sia per la complessità della stima dei flussi di ritorno dell'investimento nel capitale di un'impresa, sia per il problema della durata che caratterizza un'azienda e che, necessariamente, comporta rilevanti conseguenze sul piano metodologico della valutazione, aumentando la difficoltà delle stime e la possibilità di errori e imprecisioni. Quello di valutazione di un'azienda è, pertanto, un procedimento complesso, che richiede l'individuazione e la quantificazione di numerose variabili, al fine di riuscire ad esprimere un dato che tenga conto di tutte le leve fondamentali di creazione del valore presenti nell'azienda e del loro impatto sui risultati producibili da quest'ultima.

La dottrina economico-aziendale e la pratica operativa hanno elaborato nel tempo una grande varietà di procedimenti di determinazione del valore, che presentano impostazioni di fondo e caratteristiche anche profondamente diverse tra di loro (in proposito si possono confrontare tra gli altri L. Guatri e M. Bini, Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende, Milano, 2005; P. Ceroli, M. Ruggieri, L. Spreca e A. Zei, Valutazione d'azienda e operazioni straordinarie, Milano, 2012; A. Damodaran, Valutazione delle aziende, Santarcangelo di Romagna (RN), 2010).

Volendo operare una prima classificazione si ritiene opportuno presentare una breve tabella dei principali metodi di valutazione, illustrando per ognuno di essi l'approccio teorico di riferimento e il criterio specifico da cui discendono.

Approcci	Criterio di valutazione	Metodo
Valore basato sui flussi di risultato	Flussi reddituali Flussi finanziari	Reddituale Finanziario

Valore basato sullo stock di beni	Capitale netto a valori correnti	Patrimoniale semplice Patrimoniale complesso
Valore basato su una combinazione di valori stock e flussi	Misto	Misto patrimoniale/reddituale con stima autonoma dell'avviamento EVA
Valori dedotti dal mercato o dall'esperienza	Multipli di borsa Transazioni	Dei multipli di borsa Delle transazioni comparabili

Di seguito si analizzano i tratti principali delle metodologie di valutazione più diffuse nella pratica, evidenziando, ove possibile, punti di forza e di debolezza dei diversi approcci.

L'APPROCCIO BASATO SUI FLUSSI

L'approccio basato sui flussi di risultato esprime il convincimento che un'azienda vale per i risultati (siano essi economici o finanziari) che essa è in grado di generare. Pertanto, i metodi di valutazione riconducibili a questa impostazione teorica, individuano il valore del capitale d'azienda, in funzione del flusso di risultati futuri che ci si attende di poter ritrarre. Le principali tecniche di valutazione che si rifanno all'approccio basato sui flussi di risultato sono il metodo finanziario e quello reddituale.

Le metodologie proposte sono ritenute dalla dottrina economico-aziendale come le più corrette per la valutazione di aziende in funzionamento. Entrambe risentono, però di alcune problematiche in sede di applicazione, sotto evidenziate. Acquista in tal senso una valenza fondamentale la mappatura delle caratteristiche aziendali svolta inizialmente, in quanto in base ad essa è possibile limitare l'aleatorietà delle scelte del valore da assegnare ai diversi parametri.

In base al criterio finanziario (per approfondimenti si rimanda a A. Damodaran, *cit.*, pagg. 27 e ss.), un'azienda vale in relazione ai flussi di cassa che un soggetto si attende di ritrarre dalla stessa, attualizzati ad un tasso che tiene conto del loro profilo di rischio. Il metodo finanziario determina il valore dell'azienda sulla base dei seguenti parametri:

- i flussi monetari di cassa generati dall'impresa;
- la loro distribuzione temporale;
- il grado di rischio ad essi associato.

Per la determinazione dei flussi di cassa si distinguono:

- il metodo dei flussi monetari netti spettanti agli azionisti, tramite il quale il valore del capitale economico di un'azienda (*equity value*) si ottiene attualizzando i flussi monetari netti complessivi di periodo a un tasso pari al costo del capitale proprio (K_e). Il costo del capitale proprio, sulla base della proposta del modello CAPM (alla base della moderna teoria della finanza aziendale) è calcolato come:

$$K_e = R_f + (\beta \times P_m)$$

K_e Costo del capitale proprio

Rf	Tasso free risk
B	Parametro di rischiosità specifica
Pm	Premio per il rischio di mercato

- il metodo dei flussi monetari operativi, attraverso il quale si determina, in primo luogo, il valore economico del capitale investito operativo (*asset o enterprise value*), che è pari al valore dei flussi monetari operativi che la gestione caratteristica sarà in grado di generare nel futuro, attualizzati al costo medio ponderato del capitale (*Wacc o Weighted average cost of capital*); al valore così determinato si sottrae il valore corrente del debito finanziario netto, in essere alla data della valutazione, al fine di ottenere il capitale economico (*equity value*). Il WACC è così calcolato:

$$Wacc = Kd \times (1-tc) \times \frac{D}{V} + Ke \times \frac{E}{V}$$

Kd	Costo del capitale di debito
Ke	Costo del capitale proprio
Tc	Aliquota fiscale
D	Debiti
E	Valore di mercato del capitale proprio
K	D + E = capitale complessivo investito nell'azienda

Ciascun approccio valutativo può trovare applicazione mediante costruzioni più o meno articolate dei dati. Tra queste si individuano:

- costruzione sintetica*: la previsione dei flussi di cassa avviene ipotizzando una loro costanza nel tempo;
- costruzione analitica*: la previsione dei flussi di cassa avviene anno per anno in modo analitico;
- costruzione mista*: si procede ad una stima analitica dei flussi di cassa annuali per un breve arco temporale (normalmente tra i 3 e i 5 anni), mentre per il restante periodo si effettua una stima sintetica.

A titolo esemplificativo, di seguito si propone la formula di applicazione basata sugli approcci misti:

1. Approccio misto

Asset side

$$V = \sum_{T=1}^n \frac{Fcf_{T}}{(1+Wacc)^T} + \frac{Fcf_{N+1}}{(1+Wacc)^N}$$

Equity side

$$V = \sum_{T=1}^n \frac{Fcf_{T}}{(1+Ke)^T} + \frac{Fcf_{N+1}}{(1+Ke)^N}$$

Nelle formule esposte si intende:

V	Valore dell'impresa
Fcf	Flusso di cassa operativo
Wa	Costo medio ponderato del capitale di rischio e di capitale del
Fcfe	Flusso di cassa per gli azionisti



Ke	Costo del capitale di rischio
g	Fattore di crescita costante
T	Orizzonte temporale di riferimento

Nella visione dei sostenitori di tale metodologia, le imprese tendono alla massimizzazione del flusso di cassa e conseguentemente i metodi finanziari di valutazione del capitale economico sono lo strumento più efficace e coerente con l'obiettivo di creazione del valore nel lungo termine.

Questo approccio, in generale, necessita di una consistente attività di pianificazione, finalizzata a stimare i risultati prospettici attesi. Questo aspetto, in condizioni di forte variabilità della dinamica aziendale, può portare a sovrastimare o sottostimare i fabbisogni finanziari per investimenti in capitale circolante e immobilizzato, con conseguente impatto in termini di determinazione del valore economico.

Gli approcci reddituali (per approfondimenti si rimanda in questo caso a Guatri - Bini, cit. pagg. 473 e ss.) assumono che il valore dell'impresa possa essere determinato attraverso l'attualizzazione dei flussi reddituali operativi (Risultato operativo caratteristico, quindi neutralizzato della componente finanziaria), o dei redditi netti attualizzati al costo del capitale di rischio.

Le varianti di calcolo sono del tutto simili a quelle già individuate per il metodo finanziario. Secondo i sostenitori di tale criterio, il principio che deve ispirare la valutazione del capitale economico è quello della conservazione della vitalità dell'impresa e l'unico flusso in grado di garantire la conservazione del capitale è quello reddituale. I risultati reddituali tendono, inoltre, a una minore variabilità rispetto ai risultati finanziari; le stime basate sui risultati reddituali, quindi, appaiono più facilmente dimostrabili. Inoltre, la possibilità di effettuare proiezioni prospettiche dei risultati netti consente di catturare l'evoluzione attesa della gestione. A fronte di queste potenzialità si riscontrano alcuni problemi applicativi, in quanto i modelli reddituali non consentono di apprezzare condizioni in cui vi siano significative differenze tra flussi di risultato economico e flussi di risultato monetario. Inoltre, l'esistenza di eventuali politiche di bilancio può inficiare le elaborazioni effettuate, soprattutto dove le previsioni partono da dati storici. Queste caratteristiche rendono tale approccio adatto nei casi in cui vi siano condizioni di equilibrio economico stabile e dove il processo di normalizzazione dei redditi e la stabilizzazione dell'impiego di capitale siano ragionevoli.

L'APPROCCIO PATRIMONIALE

La logica di fondo che sta alla base di questa metodologia è molto semplice: il valore di un'azienda è sostanzialmente legato al valore dei singoli beni di cui essa è composta; sommando algebricamente il valore di mercato dei singoli elementi patrimoniali, pertanto, si può ottenere il valore dell'azienda evitando complessi calcoli matematici e ottenendo un risultato facilmente verificabile e attendibile, con un procedimento caratterizzato da soggettività che appare contenuta. L'approccio può essere quindi considerato tendenzialmente più oggettivo rispetto ad altri metodi, in quanto richiede l'applicazione di un minor numero di ipotesi e l'effettuazione di un minor numero di stime soggettive. Inoltre, la mancata

valorizzazione della redditività o dei flussi di cassa futuri dell'azienda riduce il grado di incertezza del risultato di valutazione.

L'apprezzamento della composizione quali-quantitativa del patrimonio dell'azienda oggetto di valutazione è quindi l'operazione fondamentale nel processo valutativo, in quanto consente di esprimere il valore corrente del patrimonio, tramite la valutazione analitica dei singoli elementi dell'attivo e del passivo e di quantificarne il valore di sintesi: il patrimonio netto rettificato (PNR). Il PNR può essere inteso come l'ammontare delle risorse da investire per poter disporre di un analogo complesso di condizioni produttive patrimoniali, nello stato e nel luogo in cui si trovano a quel tempo.

L'aspetto critico del metodo è evidente. Il criterio patrimoniale infatti, non assegna alcun peso alle caratteristiche del *business* e prescinde completamente da qualsiasi informazione relativa alla capacità di creare positivi flussi di risultato e che porterebbe a valutare in egual misura due imprese dotate degli stessi elementi patrimoniali, ma delle quali la prima presenti risultati reddituali e/o finanziari sistematicamente negativi, mentre la seconda presenti flussi positivi, anche e soprattutto in proiezione futura.

Inoltre, tale criterio implica la valutazione dettagliata di tutti gli *assets* dell'impresa, con evidenti difficoltà di stima per i beni prodotti internamente o per i quali non esiste un mercato di riferimento (particolarmente critica la valorizzazione degli *assets* immateriali). Infine, il criterio patrimoniale aumenta la possibilità di incorrere in errori di duplicazione dei valori, dal momento che è spesso difficile riuscire a distinguere puntualmente i benefici derivabili dai singoli *assets*. Queste caratteristiche rendono il criterio patrimoniale normalmente adatto solo in taluni casi in cui il valore aziendale è ricompreso in quello di uno o più beni e non nella combinazione dei beni e degli altri fattori di produzione (competenze, unicità, ecc.) attuata.

Le critiche al metodo patrimoniale di valutazione delle aziende non devono tuttavia portare all'errata convinzione che l'informazione patrimoniale non giochi un ruolo importante nel processo di stima del capitale economico di un'impresa. La prospettiva patrimoniale, infatti, può venire recuperata sia con finalità di verifica delle risultanze dell'applicazione di altre metodologie di valutazione, sia per costituire la base di elaborazioni successive (Luigi Guatri, *La valutazione delle aziende*, Milano, 1990, pag. 205).

Nell'ambito dell'approccio patrimoniale, si distinguono due diverse modalità di applicazione: il metodo patrimoniale semplice e il metodo patrimoniale complesso. Entrambi si fondano sul principio della valutazione analitica di singoli elementi dell'attivo e del passivo che compongono il capitale. La differenza tra i due metodi sta nel fatto che il patrimoniale complesso prevede la valutazione dei cosiddetti "intangibles" o "beni immateriali" a disposizione dell'azienda. Si tratta di elementi quali marchi, licenze, tecnologie, brevetti, Know-how, R&S, ecc., che sono stati acquisiti o sviluppati internamente da una società e che rappresentano una componente di peso spesso determinante per il successo di un'impresa, ma che difficilmente trovano adeguata rappresentazione nelle informazioni contabili e nei bilanci societari, finendo così per essere ignorati o sottovalutati.

L'APPROCCIO BASATO SU METODI MISTI

12

Il metodo misto attua una sorta di "mediazione" tra il metodo patrimoniale e quello reddituale e rappresenta il risultato della ricerca di un equilibrio tra le esigenze di obiettività e verificabilità (proprie della metodologia patrimoniale) e quelle di razionalità espresse dall'apprezzamento delle attese di flussi di risultato e dei relativi rischi.

Esso mira a far emergere il valore dell'azienda dalla sommatoria del patrimonio netto rettificato e dell'avviamento, inteso quest'ultimo come l'insieme degli extra-rendimenti (attualizzati) conseguibili in futuro dall'impresa rispetto a quelli mediamente conseguiti da aziende appartenenti al medesimo settore. Nello specifico gli extra-rendimenti prodotti dall'impresa vengono calcolati come differenza tra il risultato netto e il rendimento normale di settore. Quest'ultimo viene dato dalla moltiplicazione tra il tasso di rendimento normale per il settore di appartenenza e il patrimonio netto espresso a valori di mercato.

$$E = RN_T - (r \times K_T)$$

E	Extra- rendimenti prodotti dall'impresa
RN	Risultato Netto atteso
r	Tasso di rendimento normale del settore di appartenenza
K _T	Patrimonio netto espresso a valori correnti

Un'alternativa alla versione sopra proposta si richiama alla teoria dell'*Economic Value Added* (EVA[®]), il cui modello perviene alla misurazione della ricchezza sulla base di un approccio *assets side*, fondato sulla capacità di produrre extra-rendimenti superiori al costo medio del capitale (Bennett Stewart III, 1991 e 2013). L'*Economic Value Added* viene così calcolato:

$$EVA^{\circledR} = Nopat - (Wacc \times CIN)$$

Nopat	Risultato operativo netto (net operating profit after tax)
Wacc	Costo medio ponderato del capitale
CIN	Capitale Investito Netto
t	Orizzonte temporale di analisi

13

I metodi misti consentono di apprezzare sia la dotazione di patrimonio detenuta, sia la capacità di produrre extra-rendimenti valutando eventuali opportunità di sviluppo futuro. A fronte di queste potenzialità questi metodi appaiono critici nella determinazione degli extra-rendimenti, in quanto la letteratura evidenzia posizioni contrastanti. Alcuni autori suggeriscono di confrontare il risultato netto di periodo e il costo del capitale di rischio, altri di utilizzare come benchmark il rendimento medio di settore. Ancora, i metodi misti tendono a sottostimare i valori aziendali durante le fasi iniziali degli investimenti, quando il capitale impiegato si mantiene su valori elevati, determinando una non corretta valutazione degli extrarendimenti.

L'APPROCCIO BASATO SU VALORI TRATTI DAL MERCATO

Il criterio dei multipli valuta l'impresa facendo riferimento ai prezzi correnti che il mercato determina per imprese comparabili, differendo così dagli approcci presentati in precedenza, per i quali il risultato delle valutazioni è la determinazione di un valore tendenzialmente oggettivo del capitale dell'impresa. La valutazione con il metodo dei multipli è invece sempre "relativa" e il risultato della stessa non è la quantificazione del valore dell'impresa, ma di un "prezzo probabile" che per la stessa si potrebbe realizzare sul mercato.

Il valore di una determinata azienda è stimato prendendo come riferimento un campione di società quotate, operanti nello stesso settore e giudicate omogenee. Definito il campione di società i cui prezzi di mercato sono noti, si calcola un rapporto tra tale valore e quello di una variabile che si ritiene esplicativa dello stesso, normalmente data da una misura di performance (ad esempio utile netto, EBIT, EBITDA, ricavi).

$$V = m * X$$

- m Valore del multiplo desunto dal mercato finanziario attraverso la selezione e l'analisi di un campione di imprese comparabili
- X Valore della grandezza economica rappresentata dal multiplo m (tipicamente EBIT, EBITDA) nell'impresa oggetto di valutazione

Se il valore calcolato con il metodo dei multipli può rappresentare una stima del valore realizzabile o sostenibile sul mercato per un'impresa non quotata, allineato ai prezzi correnti di società comparabili, si tratta comunque, come sopra evidenziato, di un metodo di valutazione relativa, basata su un'unica variabile rilevante. E' quindi necessario non applicarlo acriticamente.

7. IL METODO ADOTTATO AI FINI DELLA PRESENTE VALUTAZIONE

Ai fini della determinazione del valore del capitale economico della società San Michele Patrimonio e Servizi S.r.l., per le finalità di cui al capitolo I, è stato adottato il metodo patrimoniale semplice.

La scelta è stata orientata dalle caratteristiche del modello che è apparso come il più idoneo per la

realizzazione dell'obiettivo posto a base del presente lavoro.

7.1 L'APPLICAZIONE DEL METODO PATRIMONIALE

Di seguito viene esposto il processo che porta all'applicazione del metodo patrimoniale. Il metodo patrimoniale fonda la valutazione dell'azienda sul principio della valorizzazione analitica dei singoli elementi, attivi e passivi, che compongono l'impresa.

Per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, ed in particolare il valore delle immobilizzazioni, lo stesso risulta costituito - essenzialmente - dal complesso immobiliare di proprietà realizzato in Bibione, Via Vega n.7.

Nel caso di specie è comunque fondamentale declinare preliminarmente talune caratteristiche specifiche del patrimonio immobiliare aziendale oggetto di valutazione.

Come noto la società, quale soggetto attuatore del programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile di cui al D.M. Infrastrutture 26 marzo 2008, prot. n. 2295, ha realizzato il complesso immobiliare di proprietà sito in Bibione, Via Vega n.7.

Allo stato l'attività della società è limitata alla gestione del complesso immobiliare di proprietà anzidetto. Si ricorda, infatti, che la gestione a cura della società è stata prevista dal protocollo d'intesa del 24.12.2013, sottoscritto tra la Regione Veneto, il Comune di San Michele al Tagliamento e la società San Michele Patrimonio e Servizi S.r.l., nel quale è stata indicata quest'ultima quale soggetto attuatore.

Si ricorda, infine, che l'assegnazione degli alloggi è avvenuta e avverrà per il tramite di procedere ad evidenza pubblica basate sulle linee di indirizzo e dei criteri approvati dal Comune Socio e ciò in conformità al programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile di cui al D.M. Infrastrutture 26 marzo 2008, prot. n. 2295.

Dopo aver quindi accertato la ragionevolezza ed attendibilità dei dati di partenza si è ritenuto di poter utilizzare la Situazione Patrimoniale predisposta dalla società alla data del 31.10.2018.

Si procede quindi all'analisi degli elementi dell'attivo e del passivo patrimoniale.

Si presentano di seguito le rettifiche dei valori patrimoniali.

Immobilizzazioni immateriali

Grandezze	Valori di bilancio al 31.10.2018	Valori assunti ai fini della stima	Plus/Minusvalenza
B.I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
Altri costi pluriennali	4.156	0,00	-4.156
Totale Immobilizzazioni Immateriali	4.156	0,00	-4.156

Lo scrivente ha ritenuto che il valore corrente delle immobilizzazioni immateriali relativo alla voce "Altri costi pluriennali da ammortizzare", costituito dal costo residuo (non ancora ammortizzato) degli oneri



Autore

sostenuti per la realizzazione del sito internet e dei costi di adeguamento alla normativa anticorruzione, venga - prudenzialmente - svalutato integralmente.

Immobilizzazioni materiali

Grandezze	Valori di bilancio al 31.10.2018	Valori assunti ai fini della stima	Plus/Minusvalenza
B.II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
Compendio immobiliare	1.436.967	2.682.789	1.245.822
Macchinari	474	474	
Attrezzature	290	290	
Macchine elettroniche d'ufficio	1.385	1.385	
Totale Immobilizzazioni Materiali	1.439.116	2.684.938	1.245.822

In merito alla voce "Compendio immobiliare", che risulta iscritta al valore netto contabile di euro 1.436.967, si precisa quanto segue.

In tale voce contabile risulta iscritto il valore dell'area, quest'ultima conferita dal Comune Socio come apporto patrimoniale a favore della società, su cui insiste il compendio immobiliare, oltre ai costi di realizzazione dell'intervento di trasformazione dell'area dell'ex delegazione comunale di Bibione in centro servizi e alloggi a canone sostenibile. Come già dianzi precisato, tale intervento è conseguente al programma di riqualificazione urbana per la realizzazione di alloggi a canone sostenibile di cui al D.M. Infrastrutture prot. n. 2295 del 26.03.2008 e del D.G.R. n. 2030 del 22.07.2008. Come pure già precisato, in relazione a tale programma di riqualificazione la Regione Veneto, con Accordo di programma sottoscritto in data 23.03.2011, ha assegnato il contributo Stato/Regione di euro 1.250.000,00=, quest'ultimo definitivamente quantificato dalla Regione Veneto con decreto dirigenziale nr. 0224 del 23.11.2018, in euro 1.245.822,34= e contabilmente contabilizzato in detrazione ai costi di costruzione. Contabilmente la voce risulta così formata (valori in euro):

Valore area	535.849,00
Costi di costruzione /progettazione / costi afferenti opera	2.148.498,00
A detrarre contributo	-1.245.822,00
A detrarre fondo ammortamento ¹	-1.558,00
Totale valore netto contabile "compendio immobiliare"	1.436.967,00

La consistenza del complesso immobiliare risulta così costituita:

- nr. 18 unità abitative, di varie metrature, con totale di superficie utile di 1.216,39 metri quadrati;
- nr. 2 unità ad uso ufficio, con superficie utile rispettivamente di 102,11 metri quadrati e 91,13 metri

¹ Il fondo di ammortamento del compendio immobiliare risultò calcolato per il periodo decorrente dalla stipula dei contratti di locazione (20.09.2018) alla data del 31.10.2018 con applicazione della percentuale di cui al D.M. 31.12.1988, ridotta alla metà trattandosi del primo periodo d'imposta di entrata in funzione del bene.

quadrati; nr. 1 unità ad uso ufficio di 215,37 metri quadrati, già concessa in comodato a favore del Comune Socio;

- nr. 21 posti auto, di varie metrature, con totale di superficie utile di 296 metri quadrati.

Come già precisato, allo stato l'attività della società è limitata alla gestione del complesso immobiliare di cui trattasi e pur ritenendo sussistere nella località di Bibione un mercato rivolto alla locazione immobiliare ad uso abitativo, la gestione del compendio oggetto di valutazione è, come dianzi chiarito, soggetta alle linee di indirizzo e ai criteri approvati dal Comune Socio.

Peraltro, anche volendo valorizzare il complesso immobiliare sulla base di un ipotetico valore di mercato, assegnando al medesimo un valore di mercato al metro quadrato collocato prudenzialmente da un minimo di euro 2.500,00 ad un massimo di euro 2.800,00 per le unità abitative ed un valore da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 2.400,00 per le unità ad uso ufficio, con una valorizzazione - anch'essa prudenziale - di euro 5.000,00 per ciascun posto auto, si determinerebbe un valore (come media) pari ad euro 3.753.826,50, che lo scrivente ritiene non possa essere, attese le finalità del presente lavoro e le caratteristiche intrinseche del bene oggetto di valutazione, ai fini della valutazione.

Sulla base di quanto sopra, tenuto inoltre conto:

- che l'opera, per quanto concerne l'appalto di costruzione generale risulta conclusasi nel corso dell'esercizio 2017 e, per quanto riguarda i lavori di completamento, nel corso del 2018;
- che i lavori di costruzione sono stati eseguiti secondo procedure di evidenza pubblica adottate dalla società;
- che il contributo pubblico definitivamente assegnato, pari ad euro 1.245.822,34, risulta aver contabilmente ridotto il valore della voce contabile "terreni e fabbricati";
- che non ricorrono, nell'area di riferimento, edifici simili, sia per caratteristiche di costruzione che per destinazione di utilizzo;

si ritiene, attese le finalità del presente elaborato, di poter confermare il valore netto contabile della voce "terreni e fabbricati" al lordo del contributo Stato/Regione, e quindi di indicare quale valore di perizia per il compendio immobiliare di cui trattasi l'importo di euro 2.682.789,00, ritenendo una componente non ordinaria e non ricorrente e, quindi non rilevante ai fini della presente valutazione al costo di realizzazione del bene, l'ottenimento di un contributo Regione/Stato non avente natura di corrispettivo.

Le restanti componenti delle immobilizzazioni materiali (macchinari, attrezzature e macchine ufficio elettroniche) vengono assunte mantenendo il loro valore contabile netto.

Immobilizzazioni finanziarie

Grandezze	Valori di bilancio al 31.10.2018	Valori assunti ai fini della stima	Plus/Minusvalenza
B.III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			

Altre partecipazioni	986	986	
Totale Immobilizzazioni finanziarie	986	986	

La voce è riferita al costo di acquisto di quote di partecipazione ad un istituto bancario che si ritiene di mantenere.

Attivo circolante

Grandezze	Valori di bilancio al 31.10.2018	Valori assunti ai fini della stima	Plus/Minusvalenza
C ATTIVO CIRCOLANTE			
Crediti verso clienti	53.800	53.800	
Crediti tributari	67.058	67.058	
Crediti verso altri	132.439	132.439	
Cassa	33	33	
Banca	378.864	378.864	
Totale Attivo circolante	632.194	632.194	

Lo scrivente ha verificato la natura dei crediti iscritti che si reputano integralmente esigibili, mantenendone il relativo valore.

Le disponibilità liquide vengono assunte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Grandezze	Valori di bilancio al 31.10.2018	Valori assunti ai fini della stima	Plus/Minusvalenza
D RATEI E RISCONTI			
Risconti attivi	4.525	4.525	
Totale Ratei e Risconti attivi	4.525	4.525	

Si assumono gli importi iscritti in bilancio quali componenti dell'attivo stimati, accertata la determinazione degli importi medesimi nel rispetto del principio di competenza economica e temporale.

Patrimonio netto

Grandezze	Valori di bilancio al 31.10.2018	Valori assunti ai fini della stima	Plus/Minusvalenza
A PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	20.000	20.000	

18

Riserva legale	7.055	7.055	
Riserva straordinaria	150.251	150.251	
Riserva versamento socio c/capitale	947.309	947.309	
Risultato di esercizio	-6.121	-6.121	
Totale Patrimonio netto	1.118.494	1.118.494	

Vengono mantenuti i valori del patrimonio netto contabile, fatte salve le successive rettifiche di valutazione.

Fondi Rischi ed Oneri, Trattamento di Fine Rapporto, Debiti

Grandezze	Valori di bilancio al 31.10.2018	Valori assunti ai fini della stima	Plus/Minusvalenza
B FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0	
C TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0	0	
D DEBITI			
Debiti verso banche	914.774	914.774	
Debiti verso fornitori	15.910	15.910	
Debiti verso altri	31.799	31.799	
Totale Debiti	962.483	962.483	

Non vi sono valori iscritti o iscrivibili al fondo rischi ed oneri.

La società non ha rapporti di lavoro dipendente in essere, né risultano debiti per trattamento di fine rapporto.

Per quanto riguarda i debiti, tutte le voci esprimono una posizione debitoria della società verso l'esterno sono state valutate al loro valore nominale e come tali assunte ai fini della valutazione del passivo stimato.

Alla luce di quanto sopra, la situazione contabile di riferimento a valori rettificati è la seguente:

Stato Patrimoniale	Valore di bilancio 31.10.2018	Valori assunti ai fini della stima	Plus/minusvalenza
B) IMMOBILIZZAZIONI	1.444.258	2.685.924	1.241.666
I. Immobilizzazioni immateriali	4.156	0	-4.156
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
7) Altre	4.156	0	-4.156
II. Immobilizzazioni materiali	1.439.116	2.684.938	1.245.822
1) Terreni e fabbricati	1.436.967	2.682.789	1.245.822

19

2) Macchinari	474	474	0
3) Attrezzature	290	290	0
4) Macchine ufficio	1.385	1.385	0
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0	0
III. Immobilizzazioni finanziarie	986	986	0
1) Partecipazioni	0	0	0
2) Crediti	0	0	0
3) Altri titoli	986	986	0
4) Azioni proprie	0	0	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE	632.194	632.194	0
I. Rimanenze	0	0	0
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0
2) Prodotti in corso e semilavorati	0	0	0
3) Lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0	0	0
5) Acconti	0	0	0
II. Crediti	253.297	253.297	0
1) Vs. Clienti	53.800	53.800	0
4 bis) Crediti tributari	67.058	67.058	0
4 ter) Imposte anticipate	0	0	0
5) Vs. altri	132.439	132.439	0
III. Attività fin. che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
IV. Disponibilità liquide	378.897	378.897	0
1) Depositi bancari e postali	378.864	378.864	0
2) Assegni	0	0	0
3) Denaro e valori in cassa	33	33	0
D) RATEI E RISCONTI	4.525	4.525	0
TOTALE ATTIVO	2.080.977	3.322.643	1.241.666
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0	0
1) Per trattamenti di quiescenza e obblighi simili	0	0	0
2) Per Imposte	0	0	0
3) Altri Fondi	0	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO	0	0	0
D) DEBITI	962.483	962.483	0

20

1) Obbligazioni	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0
4) Debiti verso banche	914.774	914.774	0
5) Debiti verso altri finanziatori	0	0	0
6) Acconti	0	0	0
7) Debiti verso fornitori	15.910	15.910	0
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0
9) Debiti verso imprese controllate	0	0	0
10) Debiti verso imprese collegate	0	0	0
11) Debiti verso enti controllanti	0	0	0
12) Debiti tributari	0	0	0
13) Debiti verso istituti di previdenza	0	0	0
14) Altri debiti	31.799	31.799	0
E) RATEI E RISCONTI	0	0	0
TOTALE PASSIVO	962.483	962.483	0
PATRIMONIO NETTO	1.118.494	2.360.160	1.241.666

Sulla base dell'analisi svolta, il valore del capitale economico della Società, sotto l'aspetto patrimoniale, viene valutato in euro **2.360.160**.

Tale valore non può, comunque, ritenersi definitivo a seguito della valutazione dell'azienda attraverso l'analisi delle sue componenti patrimoniali dovendo, infatti, rilevare la necessità che i plusvalori accertati in sede di riespressione in termini correnti dei valori patrimoniali stessi siano successivamente ridotti per tenere conto dei potenziali carichi fiscali che essi sottintendono.

La variazione netta apportata al patrimonio netto della società al 31.10.2018 a seguito del processo di revisione dei valori contabili risulta pari ad euro 1.241.666; l'onere fiscale su tale variazione viene assunto in misura pari ad euro 346.425,00, applicando una aliquota di imposta sul reddito e valore della produzione stimata nel 27,9 per cento.

Ciò considerato, il patrimonio netto rettificato dell'impresa è determinato come segue:

Patrimonio netto rettificato	Euro	2.360.160
- Oneri fiscali sul plusvalore netto	Euro	(346.425)

PATRIMONIO NETTO RETTIFICATO Euro 2.013.735

21

Il patrimonio netto dell'impresa è perciò stimato in misura pari ad euro 2.013.735 e tale valore può ritenersi definitivo a seguito della valutazione dell'azienda attraverso l'analisi delle sue componenti patrimoniali.

8. CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra indicate, tenuto conto della natura e della portata del presente lavoro come sopra illustrate, nonché di quanto indicato nel precedente capitolo 7, ritengo che il metodo di valutazione adottato sia adeguato in quanto nella circostanza ragionevole e non arbitrario, e che lo stesso sia stato correttamente applicato.

In considerazione di quanto sopra esposto, quindi, il valore del capitale economico aziendale è determinabile in euro 2.013.735.

Questo valore si ritiene rappresenti quello massimo attribuibile al capitale economico della società San Michele Patrimonio e Servizi S.r.l. nella procedura di fusione nella "Azienda Speciale per i Servizi Sociali IDA ZUZZI", qualora vi sia determinazione del scambio.

In fede.



Dott. Carlo DE BORTOLI

Carlo De Bortoli

N. 4449 di repertorio
**VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI
PERIZIA DI STIMA**
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di febbraio
(21 febbraio 2019)

In San Michele al Tagliamento, nel mio studio in Corso del Popolo n.14/1. Avanti a me **dr. Roberto Cortelazzo**, notaio in San Michele al Tagliamento, iscritto al Collegio Notarile di Pordenone, è comparso il **Dott. CARLO DE BORTOLI** nato a San Stino di Livenza (VE) il 5 agosto 1964, con studio in Concordia Sagittaria (VE), Via Roma n.33, codice fiscale: DBR CRL 64M05 I373M, il quale dichiara di essere iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pordenone sez. A), al n. 533 di matricola, nonché al Registro dei Revisori Legali al n. 121108 come da D.M. del 27 luglio 2001 pubblicato in G.U. n.67 del 24 agosto 2001, **della cui identità personale sono certo.**

Il costituito mi ha presentato la **"PERIZIA DI STIMA DEL CAPITALE NETTO ECONOMICO DELLA SOCIETA' SAN MICHELE PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L."**, che dichiara essere stata redatta in data 12 dicembre 2018 ed aggiornata al 31.10.2018, per la determinazione del valore del capitale netto economico della predetta società, che precede, chiedendo di asseverarla con giuramento.

Io notaio, aderendo alla richiesta fattami, deferisco quindi al comparente il giuramento, previa seria ammonizione effettuata allo stesso in merito alle conseguenze delle dichiarazioni mendaci o reticenti e sull'obbligo di dichiarare la verità.

Il comparente presta quindi il giuramento di rito con la seguente formula: "Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto alle operazioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità".


La sopra estesa perizia si compone di ventidue fasciate di undici fogli in formato A4.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, di cui ho dato lettura al comparente, che a mia richiesta ha dichiarato essere conforme al vero ed alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive, alle ore *dieci e otto*

Scritto elettronicamente da persona di mia fiducia e da me completato per *una fasciate nuovo foglio di un foglio*

Carlo De Bortoli





Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Tamara Plozzer

CODICE FISCALE: IT:PLZTMR73H70E473H

DATA FIRMA: 28/02/2019 17:20:31

IMPRONTA: 35643165363538396131613732373230393935363935383430306134623565333261333461626633

NOME: Pasqualino Codognotto

CODICE FISCALE: TINIT-CDGPQL59C25I040H

DATA FIRMA: 28/02/2019 17:21:48

IMPRONTA: 65316362356232333762346664313139396435356565326365396563633531393961613930316363

Allegato sub 1

STATUTO AZIENDA SPECIALE SERVIZI SOCIALI IDA ZUZZI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO N. 101 DEL 23.11.2006 – MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 39 DEL 12.04.2012 – **MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. ____ DEL _____**

I N D I C E

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI -

TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'AZIENDA -

ART. 1 - Costituzione dell'Azienda Speciale e sede

ART. 2 - Oggetto dell'attività

ART. 3 - Estensione dell'attività

ART. 4 - Capitale di dotazione

ART. 5 - Durata dell'Azienda

TITOLO II - AZIENDA SPECIALE ED AUTONOMIE LOCALI -

CAPO I - RAPPORTI FINANZIARI -

ART. 6 - Conferimenti

ART. 7 - Contributi

CAPO II - INDIRIZZI E CONTROLLI DELLE ATTIVITÀ -

ART. 8 - Attività di indirizzo

ART. 9 - Controllo sugli Organi dell'Azienda

ART. 10 - Vigilanza sugli atti fondamentali

ART. 11 - Vigilanza sull'attività

ART. 12 - Vigilanza contabile e finanziaria

ART. 13 - Clausola arbitrale

TITOLO III - DIRITTI DEI CITTADINI -

ART. 14 - Accesso ai documenti ed alle informazioni

ART. 15 - Consultazione e partecipazione

PARTE SECONDA - ORDINAMENTO E GESTIONE DELL'AZIENDA

TITOLO I - ORGANI DELL'AZIENDA -

CAPO I - ORGANI -

ART. 16 - Organi dell'Azienda

CAPO II - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

ART. 17 - Composizione

ART. 18 - Cessazione dalla carica di Consigliere di Amministrazione

ART. 19 - Convocazione e sedute del Consiglio di Amministrazione

ART. 20 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

ART. 21 - Responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione

CAPO III - IL PRESIDENTE -

ART. 22 - Il Presidente

CAPO IV - IL DIRETTORE -

ART. 23 - Il Direttore - Nomina, durata, cessazione -

ART. 24 - Rappresentanza

ART. 25 - Competenze

TITOLO II - STRUTTURA INTERNA E PERSONALE AZIENDALE -

ART. 26 - Funzioni dei Responsabili dei Servizi

ART. 27 - Orientamento alla qualità

ART. 28 - Personale

TITOLO III - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA -

CAPO I - PRINCIPI -

ART. 29 - Principi

CAPO II - IL PATRIMONIO -

ART. 30 - Patrimonio dell'Azienda

CAPO III - CONTABILITÀ PROGRAMMAZIONE E BILANCIO -

ART. 31 - Ordinamento contabile

ART. 32 - Strumenti di programmazione

ART. 33 - Bilancio di Previsione

ART. 34 - Manovra annuale di Bilancio

ART. 35 - Approvazione del Conto Consuntivo e destinazione dell'utile

ART. 36 - Controllo di gestione

CAPO IV - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -

ART. 37 - Collegio dei Revisori o Revisore unico - Nomina e composizione -

ART. 38 - Compiti

ART. 39 - Funzionamento e responsabilità

TITOLO IV - CONTRATTI E SPESE IN ECONOMIA -

ART. 40 - Contratti

ART. 41 - Spese in economia

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI -

ART. 42 - Approvazione ed attuazione dello Statuto

ART. 43 - Continuità

ART. 44 - Modifiche statutarie

ART. 45 - Norma di rinvio

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI

TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'AZIENDA -

ART. 1 (Costituzione dell'Azienda Speciale e sede)

1. Ai sensi degli articoli 114 del D. Lgs. n. 267/2000 e 56 e 57 dello Statuto comunale, è costituita l'Azienda Speciale per i Servizi Sociali Ida Zuzzi (A.S.S.) per la gestione dei servizi pubblici locali indicati al successivo art.2.
2. L'Azienda Speciale è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria, gestionale e negoziale, secondo quanto stabilito dalle normative statali e dal presente Statuto.
3. Il Comune determina gli indirizzi generali, controlla i risultati, esercita la vigilanza, conferisce il capitale di dotazione e provvede alla copertura dei costi sociali eventualmente imposti all'Azienda.
4. L'Azienda ha sede a San Michele al Tagliamento (Ve), via dell'Unione n. 10.
5. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la variazione della sede sociale, l'istituzione o la chiusura di sedi secondarie, amministrative, stabilimenti, agenzie e quant'altro necessario, in relazione alle esigenze di servizio.

ART. 2 (Oggetto dell'attività)

1. L'Azienda Speciale ha per oggetto l'impianto e l'esercizio dei seguenti servizi:

A) L'Azienda Speciale attua gli interventi volti a fornire servizi pubblici di sostegno alle persone in condizione di bisogno e disagio sociale, e in modo particolare alle persone anziane non autosufficienti, attraverso l'organizzazione e la gestione di strutture residenziali e semiresidenziali per non autosufficienti (compresa la residenzialità extraospedaliera) e la gestione di dimore per autosufficienti, nonché mediante la partecipazione al sistema degli interventi per il sostegno della domiciliarità.

In particolare, l'Azienda Speciale esercita i servizi pubblici di carattere sociale e socio-assistenziale di seguito indicati :

- a) l'organizzazione e la gestione della struttura residenziale per anziani non autosufficienti e autosufficienti già denominata "Casa di Riposo comunale Ida Zuzzi" (di seguito denominata: "Casa di Riposo");
- b) la gestione del complesso residenziale per anziani autosufficienti già denominato "Residenza Sociale per Anziani di Via Bazzana" (di seguito denominata : "Residenza di Via Bazzana");
- c) l'insieme dei servizi per la domiciliarità a sostegno della non autosufficienza, che comprendono:
 - 1) il servizio comunale di assistenza domiciliare (di seguito denominato: "SAD"), il servizio di assistenza domiciliare integrata (di seguito denominato: "ADI/SAD") e la fornitura di pasti a domicilio;
 - 2) gli interventi già attribuiti al Comune in materia di servizi organizzati dalla Regione a sostegno della domiciliarità (telesoccorso e telecontrollo, sostegni economici alle famiglie per la non autosufficienza e per l'Alzheimer, per le badanti, contributi economici per il sollievo, ecc.);
 - 3) gli ulteriori interventi previsti dal Comune e dalla Regione in materia di sostegno alla domiciliarità;

d) gli ulteriori servizi di carattere sociale e socio-assistenziale collegati, connessi o riferibili a quelli sopra indicati che potranno successivamente essere assegnati dal Comune o assunti dall'Azienda di concerto con il Comune.

Salvo che per gli interventi economici assistenziali e l'integrazione delle rette di ricovero in istituti, nell'esercizio dei servizi e delle attività sopra indicati la titolarità della funzione sociale viene attribuita all'Azienda Speciale, compresa l'attivazione e la gestione degli interventi del SAD e ADI/SAD, dalla presa in carico all'erogazione della prestazione, compresa la partecipazione all'unità di valutazione multidisciplinare distrettuale (UVMD).

Nella trattazione dei casi in cui vengono in considerazione sia competenze attribuite all'Azienda sia interventi economici assistenziali, di integrazione delle rette di ricovero in istituti o altre competenze del Comune, le modalità dei rapporti fra l'Azienda speciale e gli uffici comunali dell'Assistenza Sociale sono definiti nel contratto di servizio o in appositi protocolli, che si uniformano al principio della centralità del bisogno dell'utente e del confronto, dell'informazione e della collaborazione quali strumenti di gestione del caso.

Nell'esercizio dei compiti ad essa affidati l'Azienda Speciale rappresenta l'interlocutore diretto degli altri enti pubblici (Stato, Regione, Provincia, Azienda ULSS, ecc.), nonché degli organismi del privato sociale.

A tal fine i rapporti giuridici ed economici fra i suddetti enti e organismi e l'Azienda Speciale avvengono in forma diretta e non per il tramite del Comune.

B) Qualsiasi altra attività collegata, connessa o riferibile con quanto sopra indicato.

C) La gestione di complessi residenziali di edilizia abitativa agevolata.

2. L'Azienda può altresì gestire tutte quelle attività ad essa affidate dal Comune di San Michele al Tagliamento o, previo assenso del medesimo e nei limiti di legge, da altri enti pubblici o privati, purché, in tutti i casi, complementari od affini a quelle statutarie.

ART. 3 (Estensione dell'attività)

1. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali e nei limiti di legge, l'Azienda può partecipare ad Enti, Società o Consorzi, nonché compiere operazioni immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie comprese le prestazioni di garanzia. Per scopi istituzionali si intendono tutte le attività necessarie all'esercizio dei servizi di cui all'art. 2, nonché quelle complementari o connesse, comunque vi siano implicate risorse, strutture e competenze aziendali.

2. Nel rispetto degli indirizzi generali del Comune di San Michele al Tagliamento e previo assenso di quest'ultimo, l'Azienda può assumere, direttamente o a mezzo di società controllate, la gestione di tutti i servizi che la legge consente di affidare alle Aziende Speciali degli Enti Locali, anche nel territorio di altri Comuni o Province.

3. L'Azienda attua ogni possibile iniziativa per pervenire alla ricomposizione di funzioni pluriaziendali e dei servizi. A tale scopo potranno essere realizzate forme di collaborazione e partecipazione, anche societarie, ove consentito dalla legislazione vigente, con altre Aziende Speciali e soggetti pubblici e privati operanti sia nel territorio comunale, sia all'esterno di esso.

4. Ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 l'Azienda può partecipare alla stipulazione ed all'attuazione di accordi di programma.

ART. 4 (Capitale di dotazione)

1. Il Capitale di dotazione dell'Azienda è determinato dal Comune di San Michele al Tagliamento, proprietario, e viene conferito in proprietà con le modalità stabilite da apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale.

2. Con lo scopo di garantire una efficace gestione dei servizi affidati all'Azienda, il Comune di San Michele al Tagliamento potrà assegnare alla stessa, anche per il tramite di proprie società controllate, beni non in proprietà ma solo in uso. In tal caso dovrà essere riconosciuto al Comune un canone stabilito d'accordo tra le parti, facendo riferimento all'effettiva redditività derivante dall'uso del bene ed al suo valore di mercato. Il Comune potrà, in deroga a quanto sopra, concedere in uso gratuito, ovvero a fronte di un canone agevolato, anche per il tramite di proprie società controllate, i beni suddetti, anche per periodi di tempo limitati, in tutti i casi in cui lo riterrà opportuno in relazione a specifiche esigenze manifestatesi in capo all'Azienda Speciale, quali, ad esempio, la necessità di concedere in uso all'Azienda a canone agevolato i locali della Casa di Riposo oggetto di ampliamento e/o di ristrutturazione fino all'effettivo utilizzo a regime dei nuovi posti letto ottenuti.

3. Sono a carico dell'Azienda i costi per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, fermo restando che, per questi ultimi, è necessario ottenere la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sui beni ricevuti in uso. All'atto della loro restituzione, gli eventuali interventi migliorativi dovranno essere rimborsati all'Azienda tenendo conto del normale deterioramento derivante dall'utilizzo.

ART. 5 (Durata dell'Azienda)

1. L'Azienda Speciale è costituita a tempo indeterminato ma potrà essere sciolta con deliberazione del Consiglio Comunale.

TITOLO II - AZIENDA SPECIALE ED AUTONOMIE LOCALI -

CAPO I - RAPPORTI FINANZIARI -

ART. 6 (Conferimenti)

1. Ai sensi dell'art. 114, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000, il Comune di San Michele al Tagliamento conferisce all'Azienda il capitale di dotazione con le modalità ed entro i termini previsti nell'atto di approvazione del presente Statuto.

ART. 7 (Contributi)

1. I corrispettivi ordinari e straordinari del Comune all'Azienda sono erogati secondo le previsioni contenute nel piano comunale dei servizi pubblici (o altro documento di programmazione equivalente) e nelle relative note di aggiornamento annuale. Con apposite disposizioni regolamentari è disciplinato il versamento dei contributi. I rapporti di servizio e finanziari saranno regolati da apposito contratto di servizio nel quale saranno stabiliti:

a) la quantità e qualità dei servizi che l'Azienda è tenuta ad espletare;

b) il corrispettivo annuo che il Comune si obbliga a corrispondere per i servizi assegnati all'Azienda in via permanente;

c) i prezzi per i servizi assegnati dal Comune in via occasionale;

d) le modalità ed i tempi di erogazione del corrispettivo, dei contributi e dei prezzi suddetti e i criteri, i parametri ed i riferimenti per la revisione del corrispettivo e dei prezzi occasionali.

2. Gli eventuali costi sociali per i quali è prevista la necessaria copertura di spesa annuale da parte del Comune si riferiscono esclusivamente ad agevolazioni praticate nei confronti dell'utenza e deliberate specificatamente dalla Giunta Comunale o dal Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze.

3. Resta escluso dall'applicazione del presente articolo il pagamento, totale o parziale, di rette di ricovero della Casa di Riposo o di canoni di locazione della Residenza di Via Bazzana che il Comune effettua per l'inserimento di utenti bisognosi. Agli interventi in questione continuano ad applicarsi le modalità procedurali attualmente in essere o che saranno definite d'accordo fra il Comune e l'Azienda.

CAPO II - INDIRIZZI E CONTROLLI DELLE ATTIVITÀ -

ART. 8 (Attività di indirizzo)

1. Al Consiglio Comunale compete l'indicazione degli indirizzi generali ai quali l'Azienda deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti e degli obiettivi di interesse generale e pubblico che l'assunzione e l'esercizio dei pubblici servizi sono destinati a soddisfare.

ART. 9 (Controllo sugli organi)

1. Il controllo sugli organi dell'Azienda spetta al Consiglio Comunale che lo esercita nei casi e con le modalità previsti dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 10 (Vigilanza sugli atti fondamentali)

1. Sono soggetti all'approvazione del Consiglio Comunale le deliberazioni dell'Azienda aventi ad oggetto:

a) il Piano programma, comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra ente locale ed Azienda Speciale;

b) i Bilanci Economici di Previsione almeno Triennale ed Annuale;

c) il Bilancio di Esercizio;

d) il piano degli indicatori di bilancio.

2. Tali deliberazioni, trasmesse al Comune nei termini di legge, si intendono approvate se entro sessanta giorni dalla comunicazione il Consiglio Comunale non abbia adottato un formale provvedimento di diniego da comunicare all'Azienda entro lo stesso termine. In caso di diniego il Consiglio Comunale deve contestualmente pronunciarsi in ordine alla fiducia sul Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ed alla sua permanenza in carica.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione congiuntamente con il Direttore dell'Azienda sono tenuti a presentare al Comune, entro sessanta giorni successivi alla fine del primo semestre

dell'esercizio, una relazione sull'andamento dell'Azienda contenente in sintesi i dati significativi della gestione.

4. L'Azienda è tenuta a trasmettere al Comune una copia integrale dei Regolamenti interni che la stessa Azienda reputi necessario adottare per lo svolgimento dei servizi ad essa affidati.

ART. 11 (Vigilanza sull'attività)

1. La vigilanza sull'attività aziendale compete al Comune di San Michele al Tagliamento.

2. Ciascun Consigliere Comunale può ottenere, nel rispetto del Regolamento sulla visione degli atti dell'Azienda, copia degli atti e dei provvedimenti aziendali e consultare i verbali del Consiglio di Amministrazione.

3. Ciascun Consigliere comunale può inoltre denunciare al Collegio dei Revisori dei Conti o al Revisore unico presunte irregolarità nella gestione aziendale. Il Collegio indaga sui fatti e presenta tempestivamente i suoi riscontri al Sindaco ed al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

4. Periodicamente, anche su iniziativa del Sindaco, possono essere promosse conferenze di servizi, con la partecipazione dell'Azienda o di altre imprese interessate.

ART. 12 (Vigilanza contabile e finanziaria)

1. La vigilanza sulla regolarità delle scritture contabili e della gestione economico-finanziaria spetta al Collegio dei Revisori dei Conti o al Revisore unico, con i poteri ed entro l'ambito di cui all'art. 39 del presente Statuto.

ART. 13 (Clausola arbitrale)

1. Le controversie fra Azienda e Comune sull'interpretazione o esecuzione del presente Statuto e più in generale quelle relative all'assunzione e all'esercizio dei servizi affidati all'Azienda Speciale, eccezion fatta per quelle riservate dalla legge esclusivamente alla cognizione dei giudici ordinari e/o speciali, saranno sottoposte al giudizio rituale di tre arbitri, due dei quali nominati, rispettivamente, da ciascuna delle parti, ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due, ovvero, in mancanza di accordo tra i medesimi da raggiungersi entro il termine di 20 giorni dalla nomina del secondo arbitro, dal Presidente del Tribunale di Venezia adito da una delle parti.

2. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri giudicheranno secondo quanto previsto dagli artt. 820 ss. c.p.c. e successive modifiche.

TITOLO III - DIRITTI DEI CITTADINI -

ART. 14 (Accesso ai documenti e alle informazioni)

1. Al fine di assicurare la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento della gestione è garantito, tramite apposito Regolamento, il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda e alle informazioni di cui essa è in possesso, in relazione ai servizi gestiti, secondo le disposizioni delle leggi in materia.

2. Saranno in ogni caso garantite la riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese e la salvaguardia degli interessi imprenditoriali e commerciali, anche ai sensi della vigente legislazione in materia di trattamento dei dati personali.

ART. 15 (Consultazione e partecipazione)

1. L'Azienda è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento ed alla organizzazione dei servizi svolti, secondo i principi di cui all'art. 42 e seguenti dello Statuto Comunale.

2. Per i fini di cui al precedente comma, l'Azienda deve:

- a) assicurare che ai reclami degli utenti sia data risposta per iscritto;
- b) prendere in considerazione proposte presentate da associazioni o gruppi di cittadini e di utenti;
- c) informare tempestivamente i cittadini in caso di sciopero del personale dipendente;
- d) partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive relative alla gestione dei servizi pubblici affidati all'Azienda;
- e) instaurare costanti rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione, curando apposite rubriche sui servizi Aziendali;
- f) predisporre pubblicazioni divulgative da distribuire agli utenti e ai cittadini in particolare per illustrare i dati essenziali dei piani programma, dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.

PARTE SECONDA - ORDINAMENTO E GESTIONE DELL'AZIENDA

TITOLO I - ORGANI DELL'AZIENDA -

CAPO I - ORGANI DELL'AZIENDA

ART. 16 (Organi)

1. Sono organi dell'Azienda Speciale:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) il Direttore;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore unico.

2. Le rispettive competenze sono stabilite dal presente Statuto.

CAPO II - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

ART. 17 (Composizione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre componenti compreso il Presidente.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, secondo i criteri indicati all'articolo 57, comma 3, dello Statuto Comunale. In particolare, devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, ma non ricoprire, presso il Comune di San Michele al Tagliamento, la carica di Consigliere Comunale, (salvo in ogni caso il disposto dell'art. 67 T.U.E.L.), o espletare la funzione di Revisore dei Conti.
3. Il Presidente designa fra i membri del Consiglio di Amministrazione un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento. Nel caso di assenza anche del Vice Presidente le funzioni del Presidente sono svolte dal terzo componente.
4. L'atto di assegnazione delle cariche del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al Comune di San Michele al Tagliamento. La mancanza dei requisiti o l'esistenza di una delle cause ostative di cui ai precedenti commi comporta la decadenza dalla carica di Consigliere di Amministrazione che è dichiarata dal Sindaco, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione percepiscono un gettone di presenza nella misura fissa del 70% di quello percepito dai Consiglieri del Comune di San Michele al Tagliamento. Il Presidente, se Assessore comunale, continua a percepire l'indennità legata al mandato di Assessore del Comune, senza avere titolo per percepire il gettone di presenza. Se non è Assessore comunale, percepisce un compenso pari al 50% di tale indennità senza avere titolo per percepire il gettone di presenza. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per le missioni e le attività di carica. I gettoni di presenza e i rimborsi spese suddetti sono a carico del bilancio dell'Azienda.

ART. 18 (Cessazione dalla carica di Consigliere di Amministrazione)

1. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione si perde per decadenza, revoca o dimissioni. I componenti rimangono in carica per cinque anni, fatta salva la diversa durata stabilita in sede di prima nomina del Consiglio di Amministrazione.
2. Si ha decadenza in caso di:
 - a) incompatibilità o ineleggibilità;
 - b) assenza ingiustificata a più di tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione. La decadenza è dichiarata dal Sindaco su comunicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente ed i singoli membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati in ogni tempo dal Sindaco.
4. In tutti i casi di cessazione dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione, il Sindaco provvede alla surroga dei consiglieri cessati nel termine stabilito dalle norme di legge. I nuovi

consiglieri rimangono in carica per il periodo residuo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

ART. 19 (Convocazioni e sedute del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario e di regola almeno una volta ogni trimestre. Può riunirsi, altresì, su richiesta motivata e contenente gli argomenti da trattare, di almeno due consiglieri, del Direttore e del Collegio dei Revisori o Revisore unico ovvero secondo le norme stabilite dal Regolamento.
2. Il Consiglio si riunisce nella sede della Azienda Speciale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
3. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza.
4. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e, per conoscenza, al Collegio dei Revisori o Revisore unico nella loro residenza anagrafica, salva diversa indicazione da comunicarsi per iscritto al Direttore.
5. Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai consiglieri mediante avviso raccomandato, da recapitarsi a mano a cura del personale dell'Azienda, o a mezzo del servizio postale almeno 3 giorni prima della riunione, ovvero a mezzo telegramma o telefax o comunicazione "e mail". In caso di urgenza il termine è ridotto a 24 ore.
6. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi nei quali sia prevista una maggioranza diversa.
8. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione deve intervenire il Direttore con poteri consultivi obbligatori e possono partecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico.
9. Il Regolamento stabilisce le ulteriori norme per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione ed i compiti di ciascun consigliere e disciplina specificatamente la procedura per lo scioglimento del Consiglio nelle ipotesi previste dalla legge.

ART. 20 (Competenze del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti per l'amministrazione dell'Azienda, esercita tutte le funzioni che la legge o lo Statuto non attribuiscono espressamente al Presidente o al Direttore.
2. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi ai suoi componenti ed al Direttore.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera, senza che l'elencazione debba ritenersi tassativa:
 - a) i regolamenti aziendali;

- b) il piano programma, il bilancio triennale ed annuale di previsione, il bilancio d'esercizio con il conto consuntivo unitamente alla relazione gestionale;
- c) sull'organizzazione dell'Azienda e sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi sindacali aziendali;
- d) le tariffe dei servizi erogati, sulla base degli indirizzi determinati dall'Amministrazione Comunale;
- e) sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio, sulle transazioni giudiziarie ed extra giudiziarie, salvo quelle riservate dalla normativa vigente o dal regolamento interno al Direttore;
- f) previa autorizzazione del Comune e nei limiti della legislazione vigente, la partecipazione in Enti, Società o Consorzi e la nomina di propri rappresentanti;
- g) le proposte di modifica del presente Statuto;
- h) la contrazione di mutui.

ART. 21 (Responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione)

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto dell'Azienda e sono solidamente responsabili verso l'Azienda stessa dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale.
2. In ogni caso i componenti del Consiglio di Amministrazione sono solidamente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminare o attenuarne le conseguenze dannose.
3. Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione non si estendono a quello tra essi che abbia fatto annotare il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dandone immediata notizia scritta al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o al Revisore unico.

CAPO III - IL PRESIDENTE -

ART. 22 (Il Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale dell'Azienda nei rapporti con gli enti locali e con le autorità statali e regionali ed inoltre:
 - a) convoca, coordina e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - b) firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio;
 - c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e cura l'esecuzione degli incarichi ad esso affidati;

- d) svolge funzioni di iniziativa e stimolo al miglioramento della conduzione aziendale;
- e) vigila sull'operato del Direttore e riferisce al Consiglio sull'andamento dell'Azienda;
- f) adotta, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che devono essere sottoposti allo stesso nella sua prima riunione successiva per la ratifica;
- g) attua le iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e più in generale della cittadinanza secondo quanto previsto dal presente Statuto o da quello Comunale;
- h) esercita tutte le altre funzioni prescritte dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

CAPO IV - IL DIRETTORE -

ART. 23 (Il Direttore - Nomina, durata, cessazione)

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto disposto dall'art. 57, comma 4, dello Statuto Comunale e deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino di uno dei paesi della Unione Europea;
- b) avere un'età non superiore agli anni 60, fatte salve le eccezioni ed i benefici di legge; il limite massimo di età non opera nei confronti dei dipendenti dell'Azienda;
- c) avere il godimento dei diritti civili e politici;
- d) di essere fornito di diploma di laurea in materie direttamente attinenti ai settori di attività dell'Azienda;
- e) aver prestato per almeno cinque anni servizio in qualità di dirigente di brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, ovvero di farmacie comunali, di imprese private o pubbliche nei settori socio-assistenziale o di tipo simile o equivalente.

2. Il Direttore dura in carica cinque anni ed è rinnovabile.

3. Qualora sei mesi prima della scadenza dell'incarico il Consiglio di Amministrazione non abbia deliberato nei modi di legge circa la cessazione o la conferma in carica del Direttore, questi si intenderà confermato tacitamente.

4. Il licenziamento del Direttore nel corso del quinquennio può aver luogo solo per giusta causa e deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti.

5. Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del Direttore, il Consiglio di Amministrazione può affidare temporaneamente le funzioni dello stesso ad altro Responsabile di Servizio dell'Azienda o a persone con caratteristiche equipollenti ed esterne all'Azienda.

6. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del Direttore è regolato dai contratti collettivi di lavoro per i dirigenti degli enti locali e dalle leggi generali vigenti. Si applicano nei

confronti del Direttore e dei Responsabile dei Servizi le norme contrattuali in materia di attività lavorative e di incarichi professionali esterni.

7. Il Direttore può rinunciare volontariamente all'incarico con preavviso di almeno sei mesi.

ART. 24 (Rappresentanza)

1. Il Direttore ha la rappresentanza legale e la responsabilità gestionale dell'Azienda.

2. Il suo ufficio è incompatibile con qualsiasi altro impiego, commercio, industria, professione o incarichi professionali esterni anche temporanei, se non autorizzati singolarmente dall'Azienda.

ART. 25 (Competenze)

1. Il Direttore ha, nell'ambito delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze attribuite per legge o dal presente Statuto agli altri organi dell'Azienda, la piena autonomia decisionale.

2. In particolare il Direttore:

a) sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale e finanziaria dell'Azienda, in autonomia decisionale per il raggiungimento degli obiettivi generali dell'Azienda;

b) dirige il personale dell'Azienda ed esercita il potere disciplinare nei modi e con i limiti previsti dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti;

c) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema dei piani e dei programmi d'intervento, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo;

d) prende parte con funzione consultiva obbligatoria alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni;

e) provvede agli appalti e alle forniture necessarie al funzionamento ordinario dell'Azienda, nomina le commissioni di gara per quanto di sua competenza e stipula i contratti;

f) firma gli ordinativi di pagamento e le reversali d'incasso;

g) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;

h) provvede, con autonomia di spesa nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, a tutti gli altri compiti determinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, compresi quelli in materia igienico sanitaria, di sicurezza sui luoghi di lavoro e dei lavoratori in genere, di trattamenti assistenziali, previdenziali, di quiescenza e contrattuali dei lavoratori, di trattamento e sicurezza dei dati personali, di rapporti con l'Agenzia delle Entrate e con il Registro delle Imprese competenti;

i) attua, tramite ordini di servizio ed autonomamente, i provvedimenti ritenuti necessari alla struttura organizzativa e alle funzioni del personale per i miglioramenti delle stesse ed il raggiungimento degli obiettivi dell'Azienda.

3. Entro i limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento, tenuto anche conto delle disposizioni di legge in materia di forniture e servizi in economia, provvede direttamente, sotto la propria responsabilità, agli acquisti e alle spese ed opere necessarie

per il normale ed ordinario funzionamento della Azienda, sottoponendo poi allo stesso Consiglio il relativo rendiconto.

TITOLO II - STRUTTURA INTERNA E PERSONALE -

ART. 26 (Funzioni dei Responsabili dei Servizi)

1. I Responsabili dei Servizi ricoprono in Azienda un ruolo caratterizzato da elevato grado di professionalità, autonomia e potere discrezionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'Azienda. Assumono piena responsabilità nell'utilizzo delle risorse disponibili e nel raggiungimento dei risultati.

2. La struttura organizzativa, ovvero le principali aree funzionali dell'Azienda e le mansioni dei responsabili di tali aree, nonché le sue variazioni, sono determinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione

ART. 27 (Orientamento alla qualità)

1. Nell'esercizio del servizio pubblico affidato, l'attività dell'Azienda è orientata ai criteri indicati nel successivo art. 29 e per ciascuno di essi l'Azienda individua opportuni indicatori tali da garantire una politica di continuo miglioramento dei servizi resi.

2. Per il perseguimento dell'obiettivo qualità, l'Azienda può sperimentare ed utilizzare meccanismi e sistemi informativi finalizzati alla costituzione di una base di conoscenze relative alla valutazione espressa dagli utenti sui servizi offerti.

ART. 28 (Personale)

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'Azienda è disciplinato dai Contatti Collettivi di Lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali, dalla legge e dai contratti individuali di lavoro.

TITOLO III - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA -

CAPO I - PRINCIPI -

ART. 29 (Principi)

1. L'attività di gestione aziendale persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di efficienza e di autonomia imprenditoriale.

2. Il Regolamento di contabilità e finanza, adottato dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle norme contabili e finanziarie vigenti per le Aziende Speciali, disciplina la redazione degli atti, la tenuta della contabilità e la formazione del bilancio e del conto consuntivo dell'esercizio.

CAPO II - IL PATRIMONIO -

ART. 30 (Patrimonio dell'Azienda)

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dal capitale di dotazione e dai beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi, conferiti in proprietà dall'Ente Locale, nonché dai beni successivamente acquisiti dall'Azienda nell'esercizio della sua attività.
2. Gli effetti dell'attribuzione della personalità giuridica all'Azienda si producono a far data dall'iscrizione nel Registro delle Imprese di Venezia.
3. L'Azienda ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto di cui all'art. 830, comma 2, Codice Civile e agli artt. 822, 823 e 824 Codice Civile.

CAPO III - CONTABILITÀ', PROGRAMMAZIONE E BILANCIO -

ART. 31(Ordinamento contabile)

1. L'ordinamento contabile dell'Azienda è disciplinato dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità, elaborato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione. L'Azienda conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 al D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed ai principi del codice civile.

ART. 32 (Strumenti di programmazione)

1. L'Azienda assume la programmazione come metodo della propria attività economico-finanziaria e adotta i relativi atti secondo la normativa vigente.
2. Il Piano programma è lo strumento programmatico generale dell'Azienda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione che mediante esso delinea le scelte e gli obiettivi che l'Azienda intende perseguire sulla base degli indirizzi determinati dall'Amministrazione Comunale. Il Piano Programma è soggetto ad aggiornamenti annuali in corrispondenza di quanto avviene per il Bilancio Pluriennale.
3. Il Bilancio Pluriennale di previsione è redatto in conformità al Piano Programma dell'Azienda ed ha durata triennale. Esso si articola per singoli programmi e per progetti, evidenzia gli investimenti previsti, indicando le relative modalità di finanziamento.

ART. 33 (Bilancio di Previsione)

1. Il Bilancio Preventivo Economico annuale è approvato, nei termini stabiliti dalle norme vigenti, prima della presentazione del Bilancio Comunale al Consiglio Comunale.
2. Con il Bilancio Preventivo Economico annuale vengono aggiornati anche il Piano Programma ed il Bilancio Pluriennale di Previsione.
3. Il Bilancio Preventivo Economico annuale deve contenere la previsione dei costi e dei ricavi delle singole attività, con ulteriore suddivisione territoriale nel caso di gestioni effettuate per conto di altri Comuni.
4. Deve indicare altresì la copertura dei costi sociali appositamente evidenziati, come previsto dall'art. 7 del presente Statuto.

ART. 34 (Manovra annuale di bilancio)

1. L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di previsione è redatto in termini economici, secondo gli schemi previsti dalle norme vigenti, e viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda entro il 15 ottobre di ogni anno. Deve essere assicurato l'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti. L'Azienda successivamente cura l'invio del bilancio, con i prescritti allegati, all'approvazione del Consiglio Comunale, conformemente a quanto dispone il presente Statuto.
3. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda delibera in merito all'eventuale formazione del bilancio sociale annuale, demandandone la stesura al Direttore.

ART. 35 (Approvazione del Conto Consuntivo e destinazione dell'utile)

1. Entro il 31 marzo il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il conto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico sugli argomenti previsti dalla Legge. Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il 15 aprile il conto e lo trasmette entro i 5 giorni successivi al Collegio dei Revisori dei Conti o al Revisore unico per la relazione di sua competenza che deve essere presentata, unitamente al conto, entro il 31 maggio. La legge ed il Regolamento di Contabilità stabiliscono il contenuto del conto consuntivo, della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e di quella del Direttore, le modalità di comparazione con il bilancio preventivo e infine i criteri di valutazione dei risultati di esercizio, secondo la legislazione vigente in materia di schemi di bilancio delle Aziende Speciali.
2. L'Azienda promuove la pubblicità del bilancio curandone la pubblicazione in forma sintetica e depositandolo presso il Registro delle Imprese entro il 31 maggio di ciascun anno.
3. L'utile d'esercizio deve essere destinato nell'ordine:
 - 1) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;
 - 2) all'incremento del fondo rinnovo impianti;
 - 3) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nella entità prevista dal piano-programma approvato.
 L'eccedenza è versata al Comune di San Michele al Tagliamento alle scadenze stabilite dal regolamento di contabilità.
4. Le eventuali perdite di esercizio dovranno essere ripianate con il fondo di riserva; in caso di insufficienza dello stesso, il Comune di San Michele al Tagliamento adotterà appositi provvedimenti.

ART. 36 (Controllo di gestione)

1. Il controllo economico di gestione è svolto nelle forme e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed ha il compito di sottoporre a costante verifica le attività aziendali, fornendo all'organo di amministrazione situazione periodiche sul consuntivo e impegnato contabile, al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei risultati previsti dagli atti di programmazione e di verificare l'efficienza della gestione.

CAPO IV - ORGANO PREPOSTO ALLA REVISIONE CONTABILE -

ART. 37 (Collegio dei Revisori o Revisore Unico - Nomina e composizione -)

1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economica-finanziaria sono affidati ad un Collegio dei Revisori composto da tre membri nominati dal Consiglio Comunale oppure, a scelta del Consiglio Comunale, ad un Revisore Unico nominato dal Consiglio Comunale medesimo.
2. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore Unico devono essere scelti tra coloro che sono abilitati a svolgere questo compito ai sensi delle leggi vigenti.
3. L'organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'organo stesso; i revisori non possono essere revocati se non per giusta causa e sono rieleggibili una sola volta.
4. Non possono essere nominati Revisori dei conti, e se nominati decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i sindaci revisori delle società per azioni, nonché i componenti del Consiglio Comunale e del Consiglio di Amministrazione, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Azienda e del Direttore, coloro che sono legati all'Azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata l'Azienda o imprese connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'Azienda o liti pendenti con la stessa.
5. Al Presidente ed ai membri del Collegio dei Revisori o al Revisore Unico è corrisposta una adeguata indennità il cui ammontare è deliberato dal Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore per i revisori dei conti del Comune di San Michele al Tagliamento. Ai revisori spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della loro funzione, nonché, in caso di missione per conto dell'Azienda, il rimborso delle spese di viaggio e trasferta, secondo le modalità in atto per i componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Collegio dei Revisori provvede nella prima seduta alla elezione del Presidente.

ART. 38 (Compiti)

1. L'organo di revisione deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie e di altra natura ed attestare nella relazione al conto consuntivo la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
2. L'organo di revisione vigila sulla gestione economico-finanziaria ed a questo fine:
 - a) esamina i progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali, nonché le loro variazioni, esprimendo eventuali motivate osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento dei documenti;
 - b) esamina, con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economica e finanziaria dell'Azienda e la relazione sulla verifica periodica dello stato di attuazione del Piano Programma, formulando eventuali motivate osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione;
 - c) esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria sottopostegli dal Consiglio di Amministrazione e, in specie, sui progetti di investimento, sull'impiego fruttifero delle disponibilità liquide, sull'acquisto di azioni o quote societarie.

3. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.
4. All'organo di revisione viene assicurato l'accesso agli atti e documenti dell'Azienda che siano di interesse per l'espletamento delle proprie funzioni.
5. Qualora nell'espletamento delle proprie funzioni l'organo di revisione riscontri gravi irregolarità nelle attività dell'Azienda ha il dovere di riferire immediatamente al Consiglio di Amministrazione, consegnando al Presidente dello stesso una dettagliata relazione.
6. I revisori possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
7. L'organo di revisione deve presentare al Comune ogni triennio una relazione sull'andamento della gestione contenente rilievi e valutazioni sulla efficienza, efficacia ed economicità dei diversi servizi aziendali.

ART. 39 (Funzionamento e responsabilità dei componenti)

1. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il Revisore Unico deve effettuare la revisione almeno ogni trimestre. L'organo di revisione deve inoltre riscontrare, almeno ogni trimestre, la consistenza delle disponibilità liquide aziendali e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale o ricevuti dall'Azienda in pegno, cauzione o custodia, riferendone le risultanze al Consiglio di Amministrazione.
2. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a due riunioni del Collegio, decade dall'ufficio. Decade altresì nel caso in cui l'assenza, ancorché giustificata, si protragga per un intero esercizio.
3. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto e sottoscritto dagli intervenuti in apposito libro e così pure per gli esiti delle revisioni compiute dal Revisore Unico. Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa nel termine di tre giorni al Presidente dell'Azienda ed al Direttore.
4. Le deliberazioni del Collegio dei revisori devono essere adottate a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale quello del Presidente del Collegio. Il revisore dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
5. I Revisori devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

TITOLO IV - CONTRATTI E SPESE IN ECONOMIA -

ART. 40 (Contratti)

1. L'attività contrattuale dell'Azienda è disciplinata dalle norme del regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione che deve ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) perseguimento dei fini pubblici nell'esercizio dei servizi affidati all'Azienda;

b) realizzazione della massima economicità della gestione, in relazione al miglior funzionamento dei servizi gestiti;

c) garanzia di effettiva obiettività e trasparenza nel sistema della scelta negoziale e nella successiva determinazione del contraente con l'Azienda;

d) introduzione del principio di rotazione per le attività di progettazione, di consulenza e di collaudo, nell'ambito di un apposito albo dei professionisti e delle società di ingegneria da istituire presso l'Azienda;

e) determinazione del numero dei componenti delle commissioni di gara in genere, da scegliersi fra i funzionari dell'Azienda, con l'attribuzione del potere di nomina al Direttore cui spetta la presidenza delle Commissioni medesime.

2. Nel caso di appalto-concorso la Commissione prevista dalla legge si comporrà di membri scelti al di fuori dell'Azienda, esclusivamente fra persone fornite di specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'appalto, nonché fra persone dotate di competenza economica o giuridica nel settore dei contratti e degli appalti pubblici e iscritte preferibilmente negli albi dei rispettivi Collegi e Ordini Professionali. La Commissione è presieduta dal Direttore dell'Azienda.

3. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale delibera in ordine all'individuazione del sistema di gestione dei pagamenti e degli incassi dell'ente, adottando uno dei seguenti sistemi:

a) servizio di tesoreria

ovvero

b) servizio di cassa, nelle forme in uso per le imprese commerciali.

In entrambi i casi il servizio viene affidato ad un istituto di credito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a seguito di gara oppure all'istituto di credito tesoriere del Comune di San Michele al Tagliamento.

ART. 41 (Spese in economia)

1. Con apposito regolamento il Consiglio di Amministrazione determina la natura ed il limite di importo dei contratti, attivi o passivi, necessari per l'ordinario e normale funzionamento dell'Azienda e per i quali è conferito al Direttore il mandato di procedere con il "sistema in economia", sotto la propria responsabilità e nel rispetto di norme di legge e cautele all'uopo fissate dal regolamento.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI -

ART. 42 (Approvazione e attuazione dello Statuto)

1. Ai sensi degli artt. 42, lettera e) e 114 del D. Lgs. n. 267/2000 e 56 dello Statuto Comunale, lo Statuto dell'Azienda è approvato dal Consiglio Comunale.

2. Nel rispetto della normativa comunitaria e della legge, delle norme statutarie del Comune e dell'Azienda, il Consiglio di Amministrazione adotta i regolamenti interni per il funzionamento degli organi e per l'organizzazione dell'Azienda.

3. In particolare sono disciplinate con regolamento interno le seguenti materie:

a) funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

b) finanza e contabilità;

c) appalti, forniture e servizi e spese in economia;

d) criteri generali relativi ai requisiti per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato e modalità di gestione del rapporto di lavoro nel rispetto del C.C.N.L. applicato;

e) accesso ai documenti ed alle informazioni da parte dei terzi.

4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti nei precedenti commi, si applicano, nelle materie ad essi demandate, le norme regolamentari del Comune di San Michele al Tagliamento vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con questo compatibili.

ART. 43 (Continuità)

1. L'Azienda mantiene la gestione dei servizi, la disponibilità dei beni, i rapporti con il personale ed in genere i rapporti giuridici attualmente in corso relativi alla gestione della Casa di Riposo comunale, dell'assistenza domiciliare, dell'assistenza ai soggetti non autosufficienti e della gestione di alloggi per anziani. Il personale già alle dipendenze del Comune, in servizio alla data di entrata in vigore del presente Statuto, è confermato alle condizioni tutte dallo stesso godute. A tutti i dipendenti è mantenuto il trattamento giuridico-economico già attribuito ai singoli e sono assicurati i diritti acquisiti.

2. Successivamente all'approvazione dello Statuto e prima dell'inizio della attività dell'Azienda Speciale, l'inquadramento del personale conseguente alla costituzione dell'Azienda stessa avverrà mediante la redazione ed approvazione da parte della Giunta Comunale della dotazione organica, nella quale saranno definiti eventuali passaggi di livello e posizioni organizzative.

ART. 44 (Modifiche statutarie)

1. L'iniziativa per la modifica dello Statuto appartiene al Comune, a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ed al Direttore.

2. Le proposte di modifica statutaria sono poste all'ordine del giorno nella prima seduta utile dopo la comunicazione e devono essere approvate a maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

3. Le deliberazioni che approvano proposte di modifica statutaria sono inviate per l'approvazione al Comune di San Michele al Tagliamento entro il termine di trenta giorni.

4. In particolare il presente Statuto sarà obbligatoriamente adeguato alle disposizioni della legge di riforma dell'ordinamento dei servizi pubblici locali e dei relativi regolamenti.

ART. 45 (Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non è disposto nel presente Statuto si intendono applicabili le disposizioni di legge o di regolamento previste per le Aziende Speciali degli Enti Locali.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Tamara Plozzer

CODICE FISCALE: IT:PLZTMR73H70E473H

DATA FIRMA: 28/02/2019 17:20:33

IMPRONTA: 35643165363538396131613732373230393935363935383430306134623565333261333461626633

NOME: Pasqualino Codognotto

CODICE FISCALE: TINIT-CDGPQL59C25I040H

DATA FIRMA: 28/02/2019 17:21:52

IMPRONTA: 65316362356232333762346664313139396435356565326365396563633531393961613930316363